

ARCHIVI & COMPUTER

AUTOMAZIONE E BENI CULTURALI

Anno XXIII

Fascicolo 1/013

INDICE

SAGGI

Luigi CONTEGIACOMO, Graziella MIRAUDO, Giuseppe MESORACA, Elisabetta REALE	<i>Progetto Archivi delle Regioni: il gruppo di lavoro e la sua attività. Introduzione</i>	p. 5
Maria Grazia BILLI, Stefano GIUSTI	<i>Il modello di titolare di classificazione delle Giunte regionali</i>	11
Monica VALENTINI	<i>Il modello di titolare di classificazione dei Consigli regionali</i>	18
Monica VALENTINI	<i>Dalla sperimentazione del titolare all'elaborazione degli strumenti collegati</i>	27
Maria Grazia BILLI, Stefano GIUSTI	<i>Il modello di massimario di selezione e scarto delle regioni: principi metodologici</i>	39
Ilaria PESCHINI, Tiziana RAVASIO	<i>Dematerializzazione e responsabilità</i>	44
Elisabetta SCARPA	<i>Il Gruppo di lavoro Archivi delle Regioni si interroga: riflessioni sulla figura del responsabile della conservazione</i>	55
Emanuela CARROZZA	<i>L'indice di classificazione</i>	67
<i>Appendice 1. Titolare di classificazione delle giunte delle Regioni</i>		70
<i>Appendice 2. Piano di conservazione dei Consigli regionali: griglia integrata del titolare, della definizione delle unità archivistiche e del piano di conservazione</i>		102
<i>Appendice 3. Indice collegato al titolare di classificazione dei Consigli regionali: metodologia e indice campione</i>		170

INTERVENTI

- | | | |
|-------------------------------------|--|--------|
| Silvio SALZA | <i>Guidelines for the use of CDs and DVDs as storage media in preservation repositories</i> | p. 191 |
| Andrea BRUGNOLI,
Stefano GARDINI | <i>Fotografia digitale, beni archivistici e utenti: l'impiego e la diffusione di una nuova tecnologia nella normativa e nelle iniziative dell'amministrazione archivistica</i> | 213 |
| Francesco ROMANO | <i>Tecnologie e banche dati per l'accesso all'informazione giuridica e l'analisi della lingua del diritto.</i> | 257 |

Andrea BRUGNOLI, Stefano GARDINI

**Fotografia digitale, beni archivistici e utenti:
l'impiego e la diffusione di una nuova tecnologia nella
normativa e nelle iniziative dell'amministrazione archivistica***

Abstract: *This article shows the diffusion of digital photography used by single researchers to copy the documents of Italian archives. This technology, for economic and practical reasons, has now largely integrated with traditional forms of consultation of archival material. However, a chaotic regulatory framework and the unfortunate period crossed by the Italian public administration tend to compress unreasonably the power of this new form of access and dissemination of culture.*

Parole chiave: fotografia digitale, accesso, digitalizzazione

Key words: digital photography, access, digitization

1. Introduzione

Il rapporto tra archivi, procedure di digitalizzazione e diffusione *on line* delle fonti sembra avviarsi verso una pericolosa schizofrenia in cui rischiano di vedersi coinvolti sia gli studiosi, sia il personale degli archivi che, stretto nella morsa di una sempre maggiore carenza di risorse, si trova quotidianamente a operare all'interno di un quadro normativo apertamente contraddittorio. Da un lato sono stati realizzati e si stanno implementando da parte del Ministero dei beni culturali e di altre amministrazioni significativi e rilevanti progetti, impostati con tale rigore di metodo e cura tecnica da divenire fondamentali punti di riferimento per i ricercatori: tra questi si possono indicare – ma solo per citare quelli che appaiono più progrediti anche per quantità di dati – l'Archivio di Stato di Firenze, pioniere con il *Mediceo avanti il Principato*, e l'Archivio di Stato di Venezia, con il progetto *Divenire*¹. Dall'al-

* Tutti gli indirizzi web segnalati nell'articolo sono stati visitati il 19 dicembre 2012. Questo contributo è il risultato di un lavoro condotto in comune: i capitoli 1 e 5 sono stati redatti in comune, Andrea Brugnoli ha curato la stesura dei capitoli 2 e 4, Stefano Gardini quella del capitolo 3.

¹ Archivio di Stato di Firenze, *Archivi digitalizzati: Mediceo avanti il Principato*, <http://www.archiviodistato.firenze.it/Map/>; si vedano anche gli atti *I Medici in rete: ricerca e progettualità scientifica a proposito dell'archivio Mediceo avanti il Principato*, Firenze, 18-19 settembre 2000, <http://www.>

tro lato invece le possibilità di riproduzione digitale da parte degli utenti vengono compresse, avversate, ostacolate – talvolta persino escluse – dai regolamenti interni degli stessi istituti di conservazione, soprattutto presso quelli che hanno affidato i servizi di riproduzione fotografica in appalto a ditte esterne nella cosiddetta forma dell'*outsourcing*, quando invece il quadro normativo complessivamente delineato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/2004) prevede esplicitamente la gratuità delle riproduzioni richieste dagli utenti per finalità culturali². Le potenzialità insite nella proposta di riconoscere una nuova categoria di produttori/utenti di contenuti, detti *prosumer*, segnalata a un recente incontro tra operatori di musei, archivi e biblioteche, stimola una riflessione sul ruolo stesso dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in rapporto alla valorizzazione del patrimonio culturale³.

C'è un concreto rischio che le difficoltà finanziarie in cui si trova l'amministrazione archivistica portino la stessa a perseguire una strategia volta ad affermare la propria esclusiva in materia di riproduzione documentaria, semplicemente in un'ottica economicistica: coerente indizio di quest'ipotesi è il trasferimento a piattaforme accessibili *on line* dei servizi per la fornitura di riproduzioni digitali recentemente avvenuto per l'Archivio centrale dello Stato attraverso un servizio denominato significativamente *Catalogo e-commerce*⁴. Il prevalere di simili logiche deve essere contrastato anche perché rischia di innescare un circolo vizioso di decrescita della fruizione del patrimonio culturale: oggi la contrazione delle risorse è, infatti, un aspetto che coinvolge l'amministrazione archivistica quanto gli altri soggetti interessati alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale (università, associazioni culturali, singoli studiosi). Al contrario una prassi più liberale e ispi-

archiviodistato.firenze.it/nuovosito/index.php?id=87. Archivio di Stato di Venezia, *Progetto Divenire. Serie* riprodotte, <http://www.archiviodistatovenetia.it/divenire/collezioni.htm>. Sulla precedente esperienza VENIVA, legata ai fondi cartografici, si veda A. Brusegan, A. De Michelis, L. Romeo, *Il progetto VENIVA Archivio virtuale veneziano. La cartografia antica in rete*, «Archivi & Computer», n. 6, 1996, pp. 533-539. Su altre iniziative, dai contorni dubbi, ma con notevoli impegni economici, si rimanda a Vitali, *Come si "diventa digitali negli archivi"*, «Bibliotime», vol. 9, n. 1, 2006. Una significativa e pionieristica iniziativa, volta soprattutto alla tutela e disponibile solo in locale, è quella dei fondi di alcune magistrature della Repubblica di Genova realizzata dall'archivio civico di questa città: si veda L. Saginati, R. Ponte, *Carte antiche e tecnologie moderne: progetto ICARUS per la gestione elettronica dei documenti dell'Archivio Storico del Comune di Genova*, «Archivi & Computer», 1992, 4, pp. 376-380.

² Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 108, comma 3: «Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione». I riferimenti normativi e regolamentari citati sono di norma tratti dalla *Banca dati* dell'Istituto centrale per gli Archivi (ICAR), consultabile all'indirizzo http://www.icar.beniculturali.it/norma_new/ricerca.aspx.

³ *Oltre i confini. MAB a due anni dall'inizio*, 29 giugno – 1° luglio 2012, Torre Pellice (TO), casa valdese. Sintesi degli interventi nel sito dell'ANAI: http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS//ANAI/000/0300/ANAI.000.0300.0001.pdf.

⁴ Archivio centrale dello Stato, *e-commerce* <http://www.acs.beniculturali.it/index.php?it/273/catalogo-ecommerce>.

rata a principi di gratuità del servizio pubblico essenziale potrebbe essere un inaspettato volano di sviluppo culturale.

Scopo di questo contributo è dunque quello di mettere in luce tali contraddizioni, così come emergono dall'evoluzione della normativa in tema di riproduzione di beni archivistici (e culturali in genere), considerando anche alcuni aspetti connessi al diritto d'autore, e segnalare i limiti che in questo modo si rischia di imporre alla ricerca scientifica. In termini propositivi si cercherà infine di suggerire alcune linee di intervento per far sì che le potenzialità di tecnologie di digitalizzazione, non più nuove e sempre più alla portata di tutti, possano essere pienamente dispiagate in favore del progresso della ricerca.

Gli spunti di discussione che qui si affronteranno attorno alla realtà archivistica possono però essere estesi a tutte le fonti primarie della ricerca storica, siano essi testi scritti o beni materiali (dalle opere d'arte e d'architettura ai dati e reperti di scavi archeologici)⁵.

2. Lo storico di fronte all'avvento della fotografia digitale

Alla metà degli anni Novanta, con la prima affermazione e diffusione della rete internet, la riflessione in ambito storico attorno alle applicazioni informatiche si concentrava su alcuni possibili riflessi epistemologici: in particolare si affacciava l'ipotesi che ipertestualità e in-stabilità avrebbero determinato lo sviluppo di nuove forme del testo storico sul versante della scrittura e della lettura⁶ e si andavano di conseguenza sperimentando procedure di marcatura dei testi⁷ che in prospettiva avrebbero costituito un indubbio valore aggiunto rispetto alle tradizionali forme di edizione⁸. Una parte di queste ipotesi sono state superate a seguito della decisa

⁵ Il tema è particolarmente avvertito in ambito archeologico: si veda G. P. Brogiolo, *Archeologia o istituzioni: statalismo o policentrismo?*, «Archeologia Medievale», vol. 24, 1997, pp. 7-30; M. Trabucco, *Pubblico ma non pubblico: prospettive normative sulla proprietà intellettuale dei dati archeologici*, in *ARCHEOFOS Open Source, Free Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica, atti del IV Workshop*, Roma 27-28 aprile 2009, a cura di P. Cignoni, A. Palombini, S. Pescarin, «Archeologia e Calcolatori», supplemento n. 2, 2009, pp. 65-70.

⁶ Si veda, a titolo esemplificativo del dibattito R. Minuti, *Internet e il mestiere di storico. Riflessioni sulle incertezze di una mutazione*, «Cromohs», 2001, pp. 1-75; un esempio di applicazione in Pietro Corrao, *Un dominio signorile nella Sicilia tardo medievale. I Ventimiglia nel territorio delle Madonie (sec. XIII-XV). Un saggio ipertestuale*, «Reti Medievali – Rivista», 2001, 1.

⁷ Su questo si rimanda a S. Vitali, *Passato digitale. Le fonti dello storico nell'era del computer*, Milano, Mondadori, 2004, in particolare pp. 35-67. Condotte più estesamente in ambito filologico con la *Text Encoding Initiative*, <http://www.tei-c.org/>, ma anche su ambiti più circoscritti, come nell'esperienza del *Codice digitale della Lombardia medievale* <http://cdlm.unipv.it>.

⁸ Per rimanere alla sola sfera degli studi diplomaticistici si rimanda a M. Ansani, *Diplomatica (e diplomatisti) nell'arena digitale*, «Scrineum», 1999, 1, pp. 1-11; M. Ansani, *Diplomatica e nuove tecnologie. La tradizione disciplinare fra innovazione e nemesi digitale*, «Scrineum», 2003, 1; M. Ansani, *Edizione digitale di fonti diplomatiche: esperienze, modelli testuali, priorità*, «Reti Medievali – Rivista», 2006, 2, pp. 1-16.

ri-affermazione di consueti schemi editoriali che vengono ora proposti – anche dal punto di vista commerciale⁹ – attraverso la rete. Una vittoria della “tradizione” che tuttavia ha fatto finora mancare una riflessione teorica complessiva proprio sul mutamento che la diffusione di dati e risultati in forme “tradizionali” tramite il web ha comunque comportato. In questo quadro, l’avvento della fotografia digitale sembra essere assente nel dibattito degli storici – se escludiamo il tema della “diffusione sociale” della storia¹⁰ –, probabilmente appunto in ragione di una presunta mancanza di innovazione sul piano epistemologico: eppure, fin dall’affermarsi della fotografia chimica, le prospettive che si aprivano proprio in termini di propagazione sono sempre state ben presenti, anche per le fonti documentarie¹¹. Con l’introduzione di tecnologie digitali il problema della rappresentazione, elaborazione e trasmissione di opere, e in particolare delle riproduzioni fotografiche, è stato semmai al centro del dibattito sul diritto d’autore, dunque sul versante della tutela di diritti economici¹².

Questo per quanto attiene alla riflessione teorica; ma sul piano pratico la fotografia digitale ha messo a disposizione degli storici la possibilità di riprodurre con notevoli semplificazioni nelle tecniche di ripresa – e soprattutto a costo pratica-

⁹ Sui problemi economici, legati alla riproposizione di modelli editoriali tradizionali, si rimanda ad alcuni interventi, ricchi di spunti, di C. Giunta, *Quanto (ci) costa l’editoria accademica*, «La Rivista dei Libri», febbraio 2010; e *Quanto (ci) costa l’editoria accademica. Sei mesi dopo*, «Menodizero», maggio-giugno 2010, 1; una significativa inchiesta giornalistica in G. Monbiot, *Academic publishers make Murdoch look like socialist*, «The Guardian», 29 august 2011 (versione con note *The lairds of learning*, <http://www.monbiot.com/2011/08/29/the-lairds-of-learning/>); per una panoramica internazionale si rimanda al contributo di G. S. McGuigan, R. D. Russell, *The business of academic publishing: a strategic analysis of the academic journal publishing industry and its impact on the future of scholarly publishing*, «Electronic Journal of Academic and Special Librarianship», 2008, 3. Questo nonostante che un crescente numero di ricercatori nel mondo stia attivamente promuovendo l’accesso aperto alla letteratura accademica, con l’intento di «aumentare diffusione, visibilità e impatto della letteratura scientifica attraverso la pubblicazione in archivi aperti *on line*, istituzionali e/o disciplinari» e «contrastare la crescita dei prezzi dei periodici accademici con modelli alternativi di comunicazione scientifica»: *Gli atenei italiani per l’Open Access: verso l’accesso aperto alla letteratura di ricerca. Workshop nazionale, Università degli Studi di Messina 4-5 novembre 2004*, <http://www.aepic.it/conf/Messina041/index981f.html>; si veda anche *Accesso aperto alla letteratura scientifica. Dichiarazione di Berlino*, http://it.wikisource.org/wiki/Accesso_aperto_alla_letteratura_scientifica_-_Dichiarazione_di_Berlino.

¹⁰ S. Vitali, *Passato digitale...* cit., pp. 104-110.

¹¹ Senza ricordare le esperienze ancora in corso delle *Chartae Latinae Antiquiores*, già William Henry Fox Talbot, nel 1840, fotografò l’originale autografo di Byron della stanza conclusiva dell’*Ode to Napoleon* e un anno prima, nel marzo 1839, vagheggiava di riscattare, grazie alla fotografia, poeti e scrittori dai costi eccessivi delle edizioni a stampa, permettendo loro di divenire editori di se stessi mediante riproduzioni dei propri manoscritti: C. Faraggiana di Sarzana, *La fotografia applicata a manoscritti di difficile lettura: origini ed evoluzione di uno strumento di ricerca e i principi che ne regolano l’uso*, in *El palimpsesto grecolatino como fenomeno librario y textual*, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.), 2006, pp. 65–80, ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/26/54/4.ChiaaraFaraggiana.pdf.

¹² Per una sintesi: G. Pascuzzi, *Il diritto d’autore. Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, Bologna, il Mulino, 2002.

mente nullo – tutte quelle testimonianze del passato, siano esse scritte, grafiche o materiali, sui quali si basa la ricerca. Una pratica che da un lato amplifica, facilita e velocizza le procedure di registrazione, dall'altro offre la possibilità di tornare in continuazione a riconsiderare le letture e le interpretazioni delle stesse fonti, con ulteriore riduzione dei tempi di lavoro. Si tratta di una prassi che non è certo sostitutiva dell'analisi autoptica, ammettendo però che l'elaborazione delle immagini digitali permette operazioni di evidenziazione o di selezione dei dati che in alcuni casi possono agevolare la lettura, quando addirittura essa non sia fattibile esclusivamente attraverso tali strumenti¹³. Ma è soprattutto nella possibilità di condividere il materiale, sia nella fase di studio come in quella di edizione, che si possono aprire rilevanti prospettive per la ricerca, anche in ragione di un contenimento dei costi che permetterebbe di far meglio fronte ai tagli dei finanziamenti alla ricerca e alla riduzione dei servizi da parte degli enti di conservazione.

Gli aspetti considerati vengono però a scontrarsi con norme e regolamenti emanati dall'amministrazione archivistica che pongono significative limitazioni a questo processo, entro un modello di difesa di diritti economici legati allo sfruttamento delle immagini di beni culturali che si è affermata in Italia in particolare a partire dalla legge Ronchey¹⁴. A ciò si è aggiunto un difficile dialogo tra la normativa legata alla riproduzione dei beni culturali e quella assai più complessa sul diritto d'autore che ha generato situazioni contraddittorie e sicuramente di difficile gestione, con confusione tra i piani addirittura da parte di organismi istituzionali di alto livello.

Tale processo sembra oggi accelerare decisamente nella direzione di ostacolare se non di impedire le riproduzioni effettuate in proprio dal ricercatore tramite imposizione di tariffe, limitazioni nell'uso delle strumentazioni o nel numero di scatti effettuabili, fino alla proibizione di qualsiasi ripresa fotografica, talora in base a precise clausole di esclusività presenti nei capitolati di appalto di affidamento in *outsourcing* di simili servizi. Si può facilmente comprendere come queste disposizioni pesino soprattutto su coloro che non sono incardinati in un ente di ricerca o sono comunque privi di risorse economiche, a partire dai laureandi e dottorandi. Al contempo, e questo è un aspetto non secondario, la stessa normativa

¹³ Caso ancora da riprendere, per esempio, è quello della riproduzione nello spettro dell'infrarosso o dell'ultravioletto, che pure ampiamente sfruttato per la lettura di documenti danneggiati, meriterebbe una più ampia ripresa proprio con le tecnologie digitali, laddove i sensori risultano sensibili a questo spettro senza i problemi tecnici che comportava, per esempio, il trattamento delle pellicole all'infrarosso. Sul facile utilizzo delle fotocamere digitali nel campo dell'infrarosso si veda, a titolo di esempio, Thi-Phuong Nguyen, S. Bouvet, A. Komenda, B. Dumont, *Infrared imaging of corroded and darkened oriental manuscripts with standard digital camera*, «Restaurator», 2008, 3, pp. 155-162; più in generale, anche per il significativo peso dato alla fotografia digitale e alla facilità di diffusione come strumento per la preservazione dei manoscritti, Carl W. Griffin, *Digital imaging: looking toward the future of manuscript research*, «Currents in Biblical Research», 2006, 1, pp. 58-72.

¹⁴ L. 4 del 14 gennaio 1993, Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di stato.

mette in campo strumenti e pratiche che portano a negare al ricercatore la proprietà intellettuale e i diritti morali delle eventuali operazioni di digitalizzazione selezionata e organizzata di fonti storiche da lui direttamente condotte.

3. *Un passo indietro: norma e prassi per le riproduzioni tra analogico e digitale*

Nella pur ampia letteratura sulla normativa archivistica italiana non mancano riflessioni sul tema della copia, ma queste tendono ad affrontare la questione essenzialmente sotto il profilo del valore giuridico del documento piuttosto che sulla redazione di copie finalizzate a un impiego culturale, associando genericamente questo tema a quello della consultabilità.

La disamina che si propone in questo capitolo quindi intende evidenziare tutti gli elementi che nel tempo hanno concorso al determinarsi dell'attuale situazione, già accennata in apertura, su cui si tornerà più avanti. Certo è che questo approccio può risultare poco gratificante alla lettura, ma solo il puntuale riferimento ai contesti normativi via via succedutisi e alle rispettive risposte dell'amministrazione archivistica può consentire di interpretare il processo nel suo sviluppo complessivo.

Nei prossimi paragrafi si vedrà come a partire da un contesto normativo, che sostanzialmente ignora l'impiego della tecnologia fotografica applicata alla documentazione d'archivio e che quindi lascia i più ampi margini di intervento da parte del singolo studioso, si sia giunti alla massima compressione degli stessi, dapprima attraverso lo sviluppo dei servizi di fotoreproduzione interni all'amministrazione, in tempi più recenti attraverso l'ingresso di soggetti economici privati nella gestione dei beni culturali pubblici e il fiorire di numerose e non sempre coordinate iniziative scientifiche dell'amministrazione. Per dirimere i fili della complessa questione occorre pertanto partire un poco da lontano.

3.1. *La normativa archivistica fino al 1939: la libera iniziativa*

L'art. 69 del primo regolamento per l'ordinamento generale degli Archivi di Stato, approvato nel 1875, introduce nella normativa italiana unitaria un importantissimo principio destinato a sopravvivere fino ad oggi: la libera e gratuita ammissione negli Archivi di Stato «a far ricerche, letture e copie per uso letterario e scientifico»¹⁵. A questo proposito vale la pena sottolineare che si prevede esplicitamente

¹⁵ Rd, 27 maggio 1875, n. 2552, recante norme per l'ordinamento generale degli Archivi di Stato. Il principio enunciato in modo chiaro in questo regolamento ottocentesco è oggi ribadito in maniera più frammentaria in diversi passi del D.Lgs., 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*: artt. 103, 122-127. Sul Codice si veda P. Carucci, *Alcune osservazioni sul Codice dei beni culturali*, in «Archivi», vol. I, n. 1, 2006, pp. 23-40; E. Lodolini, *Proposte di correzioni al Codice dei beni culturali e del paesaggio per il settore degli archivi*, in «Archivi», 2006, 2, pp. 9-28. Sul tema dell'accesso e della consultabilità si veda il recente saggio di E. Lodolini, *La consultabilità dei documenti: un valore assoluto (inesistenza di una "secretazione perenne")*, in «Archivi», 2011, 1, pp. 7-21.

citamente la gratuità dell'estrazione di copia ad opera dello studioso interessato senza specificarne le modalità d'esecuzione, che devono necessariamente intendersi compatibili col quadro tecnologico del tempo: nella stragrande maggioranza dei casi carta e penna. L'impiego della fotografia per la riproduzione di manoscritti fu invero piuttosto precoce – alcuni tentativi pionieristici risalgono alla prima metà del XIX secolo¹⁶ – ma ebbe una diffusione tanto limitata da superare a malapena una fase che potremmo definire sperimentale, circoscritta perlopiù alla riproduzione di importanti “cimeli”.

Su questa impostazione si inserisce appunto il Regolamento per l'uso e la riproduzione dei cimeli e dei manoscritti del 1909, provvedimento che per primo menziona il mezzo fotografico¹⁷. Il testo non è pensato espressamente per il materiale d'archivio quanto piuttosto per i manoscritti dei fondi bibliotecari, tanto che una nota al titolo specifica che «l'uso pubblico di documenti, di autografi politici e di carteggi privati, che abbiano carattere archivistico, e siano conservati nelle biblioteche governative, è sottoposto alle norme che regolano gli Archivi di Stato», estendendo quindi a quei documenti la gratuità della riproduzione per uso letterario e scientifico. Il Regolamento mira essenzialmente a quattro finalità: garantire allo Stato copia del proprio patrimonio culturale riprodotto su iniziativa privata, mediante il deposito di esemplari di pubblicazioni e fotoriproduzioni¹⁸; tutelare la conservazione fisica dei beni da riprodurre negando l'autorizzazione a nuove riproduzioni di quelli già riprodotti o in stato conservativo non adeguato e garantire l'intatta proprietà «artistica o letteraria»¹⁹; assicurare allo Stato entrate proporzionali all'eventuale lucro derivante²⁰.

La riproduzione fotografica entra nella normativa propriamente archivistica solo un paio di anni più tardi, con il Regolamento per gli archivi di Stato del 1911, ancora oggi in parte vigente²¹; esso introduce, all'art. 88, a carico del cittadino alcuni oneri «per la riproduzione fotografica ad uso privato di atti d'archivio». Occorre tuttavia sottolineare come risulti soggetta ad un canone la sola fotoriproduzione ad uso privato (una delle possibili declinazioni dell'uso giuridico-amministrativo)²² e come quello previsto non comprenda il compenso – oggetto di libera contrattazione – dovuto al fotografo «che dovrà essere di gradimento della direzione». Il testo ribadisce che «le riproduzioni fotografiche per uso di studio sono esenti dal pagamento

¹⁶ Si veda la precedente nota n. 11.

¹⁷ Approvato con rd 7 gennaio 1909, n. 126.

¹⁸ Ivi, artt. 2, 3, 4, 6.

¹⁹ Ivi, art. 3.

²⁰ Ivi, art. 5.

²¹ Approvato con rd 2 ottobre 1911, n. 1163. L'art. 130 del dlgs. 42/2004 ne estende la validità fino all'emanazione dei decreti e regolamenti da esso previsti. Sul regolamento e il suo recente centenario si veda E. Lodolini, *Cento anni fa. Il Regolamento archivistico del 1911*, in «Archivi», 2011, 2, pp. 57-62.

²² E. Lodolini, *Legislazione sugli Archivi. storia, normativa, prassi, organizzazione dell'Amministrazione archivistica*, vol. I, *Dall'Unità d'Italia al 1997*, Bologna, Patron, 2004⁶, pp. 187-194.

dei diritti stabiliti dal presente articolo, del quale, però, saranno osservate tutte le altre prescrizioni» orientate essenzialmente alla tutela della documentazione e al rilascio di copia della riproduzione al soggetto conservatore.

Questo quadro – destinato a restare sostanzialmente immutato per molti anni – è nelle sue linee principali riassunto nel Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno del 1939²³. In merito alla riproduzione di documenti permane la suddivisione tra le riproduzioni «ad uso privato» da un lato, gravate dell'imposizione di un canone che si somma all'«onorario al fotografo»²⁴ e «le riproduzioni fotografiche per uso di studio [che] sono esenti dal pagamento degli speciali diritti»²⁵. Vi si ribadisce inoltre l'importante principio già enunciato dalla rd 2552/1875 per cui «gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, lettura e copie per uso letterario o scientifico»²⁶. In relazione alle copie ottenute il testo affronta e risolve sbrigativamente alcune questioni attinenti alla sfera del diritto d'autore, affermando che «il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte ai terzi»²⁷.

Tra il 1875 e il 1939 – in realtà anche oltre – il quadro normativo è lineare e chiarissimo: chi, per ragioni di studio, intende fare riproduzioni fotografiche di documentazione conservata presso gli Archivi di Stato non è soggetto ad alcuna tassa, canone o imposizione, è tenuto solo a corrispondere al fotografo approvato dalla direzione l'onorario pattuito. In simili condizioni, se per pura ipotesi l'interessato disponesse delle competenze, degli strumenti tecnici necessari e godesse del gradimento della direzione, gli sarebbe sicuramente consentita la possibilità di riprodurre in proprio i documenti senza dover pagare nulla.

3.2. *Il microfilm, il Centro e le Sezioni: l'inevitabile "monopolio" dello Stato*

Fatti salvi diversi adeguamenti tariffari relativi alle copie realizzate per motivi amministrativi²⁸, l'assetto normativo non subisce variazioni di rilievo fino all'entrata in vigore del dpr 1409 del 1963.

²³ L. 22 dicembre 1939, n. 2006.

²⁴ *Ibid.*, Tabella D *Tabella dei diritti di Archivio* punto 6.

²⁵ Il principio era stato ribadito già nel rd 21 ottobre 1923, n. 2367, *Revisione delle entrate minori* che semplicemente aggiornava le tariffe previste dall'art. 88 del R.d. 2 ottobre 1911, n. 1163.

²⁶ L. 22 dicembre 1939, n. 2006, Tabella D *Tabella dei diritti di Archivio* punto 14.

²⁷ *Ibid.*, *Avvertenze*, punto 10.

²⁸ Dlgs 11 novembre 1946, n. 529, *Modificazioni ed aggiunte alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006*, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato. Una circolare Archivi, 1 giugno 1948, trasmette le *Tablelle dei diritti di archivio* il cui art. 6. aggiorna il canone per la «riproduzione fotografica ad uso privato di atti di archivio» fermo restando che «l'onorario al fotografo» è fissato «nella misura concordata liberamente fra il richiedente e il fotografo»; introduce anche un «diritto di collazionatura e autenticazione» che sancisce la possibilità di dichiarare la conformità all'originale della riproduzione fotografica, fino ad allora ritenuta priva di valore legale. Infine la L. 13 aprile 1953, n. 340 recante *Modificazioni alla L. 22 dicembre 1939, n. 2006*, sugli Archivi di Stato.

Nel frattempo però assistiamo a una piccola rivoluzione tecnologica che influisce profondamente sia sulla prassi amministrativa sia sul dettato normativo: si tratta della tecnologia microfotografica che negli anni del secondo conflitto mondiale conosce un'importante fase di sviluppo. L'estendersi massiccio di questa pratica negli Archivi di Stato italiani è connesso ad aspetti certamente non ordinari: in base agli accordi di pace siglati con la Francia, nell'immediato dopoguerra si rese necessario riprodurre per intero le serie documentarie relative a Nizza e alla Savoia che dovevano essere consegnate all'amministrazione archivistica d'oltralpe: «il lavoro effettuato a Torino [...] resta come la prima organica riproduzione fotografica di un certo rilievo portata a termine non solo in Italia, ma nell'Europa tutta»²⁹.

Sulla base di questa esperienza e seguendo un percorso essenzialmente operativo si viene strutturando in seno all'amministrazione archivistica italiana una rete di uffici deputati alla fotoriproduzione documentaria. La genesi del Centro microfotografico e delle Sezioni istituite presso diversi Archivi di Stato, come si evince da un'ampia relazione di Elio Califano, edita nella neonata collana Quaderni della «Rassegna degli Archivi di Stato», è piuttosto nebulosa: il Centro risulterebbe costituito *de facto* già nel 1951 ma da altre fonti risulta attivo solo un lustro più tardi, quando una circolare, trasmettendo il Regolamento per il servizio microfilm, richiama l'attenzione «sull'importanza assunta da questo nuovo mezzo tecnico». Dal testo risultano operanti a livello centrale un Centro microfotografico e a livello periferico alcune Sezioni «già istituite presso i maggiori Archivi di Stato». Il Ministero dell'interno «si ripromette di dare sempre maggiore impulso a tale attività, sia attraverso l'istituzione di altre Sezioni negli Archivi più importanti, sia promuovendo l'incremento dei lavori di riproduzione delle serie documentarie più pregevoli»³⁰. A tal fine richiede la redazione di «un elenco dettagliato di fondi archivistici dei quali (i direttori) ritengano opportuno proporre la riproduzione in microfilm». L'annesso regolamento norma precisamente la struttura amministrativa del Servizio tutto rivolto all'interno dell'amministrazione e finalizzato essenzialmente alla realizzazione di copie di sicurezza o di complemento dei fondi archivistici secondo procedure e piani di lavoro preordinati, di cui l'amministrazione si incarica di render conto semplicemente tramite apposito bollettino pubblicato nella «Rassegna degli Archivi di Stato»³¹. L'intervento, l'accesso o il concorso

²⁹ E. Califano, *La riproduzione dei documenti e il servizio microfilm negli Archivi di Stato italiani*, Roma, 1960 (Quaderni della «Rassegna degli Archivi di Stato», 5), p. 71 e sgg.

³⁰ Circ. Archivi, 26 marzo 1956, n. 265, *Servizio microfilm*, l'individuazione delle serie documentarie più pregevoli inserisce un principio di soggettività o discrezionalità dell'amministrazione verso il patrimonio dalla stessa conservato che mal si concilia con alcuni aspetti della dottrina; un simile approccio, come vedremo oltre, emerge anche recentemente in diverse iniziative ministeriali.

³¹ Ivi, regolamento, punto XV «Su richiesta motivata, e previa autorizzazione del Ministero, gli Archivi anche se sprovvisti di Sezione di microfotografica possono ottenere microfilm positivi e, in casi particolari, anche copie stampate su carta, di fondi ad integrazione od a complemento di serie documentarie da essi possedute»; E. Califano, *La riproduzione...* cit., p. 74.

di terzi – privati o pubblici – al Servizio è lasciato in disparte e rinviato ad altra sede³².

La pianificazione organizzativa non è priva di spunti lungimiranti: già nel 1955, in risposta ai provvedimenti del Consiglio d'Europa, l'amministrazione archivistica pare muovere timidi passi verso l'istituzione di un sistema europeo dei beni culturali che prevede

riproduzione in microfilm di Inventari, Cataloghi ed altri mezzi di corredo, manoscritti o dattiloscritti [...] stampati in passato, ma attualmente esauriti sul mercato librario, [...] rivolto ad offrire agli Archivi e alle Biblioteche degli Stati membri del Consiglio di Europa i positivi, a prezzo di costo, dei mezzi di corredo microfilmati³³.

Tale è l'entusiasmo per le nuove opportunità tecnologiche che l'amministrazione ipotizza addirittura di coinvolgere anche «fondi di manoscritti e di archivi importanti [...] che esistono fuori degli Archivi di Stato e delle Biblioteche pubbliche»³⁴.

Questa rivoluzione tecnologica – modesta rispetto a quella digitale dei nostri tempi –, che per motivi di natura pratica non poteva che essere gestita «dall'alto», provoca una modifica lieve ma determinante nell'assetto normativo allora vigente: il regolamento per Fotoriproduzione di atti di archivio per terzi, emanato con circolare 22 ottobre 1957, precisa che «le pubbliche Amministrazioni, come del resto i privati, sono tenute a versare l'importo della fotoriproduzione richiesta, anche nei casi nei quali siano esentate dalla corresponsione dei diritti di archivio»³⁵. Viene a differenziarsi per la prima volta l'onere fiscale, dovuto in precedenza per le sole copie per uso privato, da quello finalizzato a coprire le spese di riproduzione, non più oggetto di libera trattativa tra committente e fotografo dal momento che quest'ultimo è divenuto un tecnico alle dipendenze dello Stato e agisce in regime di sostanziale monopolio: «la riproduzione di documenti d'archivio da parte di fotografi privati» è consentita infatti «solo quando siano richieste particolari lavorazioni non eseguibili con le attrezzature in dotazione» alla Sezione³⁶. Questo provvedimento costituisce in un certo senso l'origine della questione: la riproduzione, la cui gratuità è garantita per fini di studio, viene sottoposta, mediante l'esclusione *de facto* del fotografo privato, all'imposizione di un canone predeterminato e non trattabile, giustificato come rimborso spese. Su questa circolare e sulle sue evoluzioni continuerà a basarsi la successiva prassi; resta da stabilire tuttavia su quali

³² Circ. Archivi, 26 marzo 1956, n. 265, regolamento, punto XVI «L'accoglimento di richieste di fotoriproduzioni a pagamento da parte di terzi sarà disciplinato con apposita regolamentazione».

³³ Circ. Archivi, 12 luglio 1955, Riproduzione in microfilm di Inventari, Cataloghi o altri mezzi di corredo.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ Circ. Archivi, 22 ottobre 1957.

³⁶ Ivi, art. 3.

basi una circolare ministeriale, che non costituisce in una vera e propria fonte di diritto, possa invalidare nella sostanza il dettato di una norma di diritto oggettivo rappresentata dalla Legge archivistica del 1939.

Il principale e più organico provvedimento normativo in materia di archivi che il nostro paese abbia conosciuto, il dpr 1409/63, comprende alcuni elementi concernenti l'aspetto che ci interessa³⁷. Sotto il profilo organizzativo l'amministrazione si dota di un apparato più omogeneo e strutturato. A livello centrale è istituita una Commissione per la fotoreproduzione dei documenti che, ai sensi dell'art. 12, deve:

fissare i criteri generali per la fotoreproduzione dei documenti degli archivi dello Stato e degli enti pubblici; dar parere sui progetti di legge e di regolamenti attinenti alla fotoreproduzione dei documenti di archivio; [...] determinare, sulla base dei relativi costi, le tariffe delle fotoreproduzioni e delle copie ottenute mediante procedimenti meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi³⁸.

A questa si affiancano un Centro di fotoreproduzione, legatoria e restauro finalizzato principalmente alla ricerca e alla didattica tecnico-professionale³⁹ e, a livello periferico, non più di quaranta Sezioni di fotoreproduzione operanti in altrettanti Archivi di Stato⁴⁰.

La norma, oltre a formalizzare l'organigramma, prefigura già alcune importanti linee strategiche che, nella stretta osservanza di ormai consolidati orientamenti centralistici, comportano: la fondazione presso l'Archivio centrale dello Stato di uno Schedario nazionale degli archivi fotoreprodotti⁴¹; il conferimento alle Commissioni di sorveglianza di mansioni esecutive circa le disposizioni della Commissione per la fotoreproduzione dei documenti⁴²; la facoltà del privato proprietario, possessore o detentore di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico di garantire «la consultazione dei documenti [...] mediante riproduzione fotografica eseguita a cura del sovrintendente [con] spese [...] a carico dello studioso»⁴³.

Uno dei principali limiti del quadro normativo degli anni seguenti è dovuto alla mancata emanazione del decreto esecutivo previsto dall'art. 73 del dpr 1409/63 che avrebbe dovuto abrogare il regolamento approvato con rd 1163 del 2 ott. 1911, il

³⁷ Dpr 30 settembre 1963, n. 1409, *Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato*.

³⁸ Ivi, art. 12.

³⁹ Ivi, art. 15.

⁴⁰ Ivi, art. 16.

⁴¹ Ivi, art. 17.

⁴² Ivi, art. 25, lettera c.

⁴³ Ivi, art. 38, lettera b.

cui art. 88 – come già detto – sanciva l'esenzione da ogni onere per le copie realizzate per ragioni di studio⁴⁴. Si vengono così a contrapporre il principio di gratuità espresso dal regolamento del 1911, non ancora abrogato, con l'onere previsto dalla circolare del 1957 e ripreso in maniera non troppo chiara dall'art. 12, lettera d, del dpr che a sua volta prevede per ottenere piena efficacia l'emanazione di un ulteriore decreto ministeriale⁴⁵. Nelle possibili ipotesi interpretative resta prevalente un'ottica fortemente accentratrice: una circolare del 1966, al fine di «evitare abusi [...] dispone che ogni richiesta, avanzata da Enti o da privati al fine di ottenere la fotoreproduzione di serie archivistiche complete o di gruppi omogenei di materiale documentario, venga sottoposta alla preventiva autorizzazione di questo Ministero» e nel tentativo di difendere la demanialità del bene archivistico giunge a prefigurare l'attuale *watermark* stabilendo che «su ciascun fotogramma dovrà essere leggibile l'indicazione “originale conservato presso l'Archivio di Stato di ...”» e «all'inizio ed alla fine di ciascuna bobina dovrà essere chiaramente leggibile la scritta “riproduzione Vistata”»⁴⁶.

Sempre in questo periodo, dopo l'affermazione negli anni '50 della validità del metodo fotografico e microfotografico per la realizzazione di copie autentiche⁴⁷, questa tecnologia comincia a essere impiegata anche in altri importanti ambiti della disciplina, tra tutti il tema della riproduzione sostitutiva, tema che non è il caso di affrontare *in extenso* in questa sede⁴⁸. Un breve cenno su questo abbondante filone

⁴⁴ Ancora oggi, a distanza di oltre un lustro dall'emanazione del *Codice Urbani*, parti non secondarie della vita amministrativa degli Archivi, come ad esempio le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, sono regolamentate principalmente dal rd 1163/1911.

⁴⁵ Tra i compiti della Commissione per la fotoreproduzione vi è il «determinare, sulla base dei relativi costi, le tariffe delle fotoreproduzioni e delle copie ottenute mediante procedimenti meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi. Le tariffe sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze»: dpr 1409/63, art. 12, comma 2, lettera d.

⁴⁶ Circ. Archivi, 24 maggio 1966, Fotoreproduzione di serie archivistiche o di gruppi omogenei di materiale documentario.

⁴⁷ La L. 14 aprile 1957, n. 251, *Legge sulla redazione a macchina di atti pubblici*, norma l'impiego di strumenti tecnici per la redazione di atti pubblici; l'art. 2, ammette le «Le copie conformi totali o parziali degli atti e documenti ... ottenute con procedimenti meccanici o fotografici – da specificarsi con decreto del presidente del consiglio dei ministri, sentito il ministro per il tesoro ed il ministro per la grazia e giustizia – che presentino garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento». L'art. 2 del dpcm 14 dicembre 1959, Norme di esecuzione della legge 14 aprile 1957, n. 251, sulla redazione a macchina di atti pubblici, stabilisce che «le copie conformi totali o parziali degli atti e documenti di cui all'art. 2 della citata legge ... possono essere ottenute con i seguenti procedimenti meccanici o fotografici: 1) a microfilm (micro-riproduttori); 2) eliocianografici od eliografici; 3) di riproduzione a stampa con apparecchi “Offset”; 4) con duplicatori ad inchiostro o ad alcool».

⁴⁸ Per un orientamento generale sul tema si veda P. Carucci, M. Guercio, *Manuale di archivistica*, Roma, Carocci editore, 2008, pp. 235-236. Vale la pena evidenziare come la risposta normativa prodotta con L. 4 gennaio 1968, n. 15, contenente Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione ed autenticazione delle firme (in particolare artt. 14 e 25), resa operativa dalle Istruzioni emanate con circ. Archivi, 27 marzo 1969 e successivamente regolamentata con dpcm 11 settembre

normativo lo merita la L. 16 gen. 1971, n. 3 – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme – che prevede per gli uffici centrali e periferici dello Stato (a rigore interpretativo quindi pure gli Archivi di Stato e le Biblioteche statali) la possibilità «di stipulare convenzioni di noleggio per uno o più apparecchi di riproduzione»⁴⁹ e stabilisce che «le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, le quali debbono essere adeguate ai costi del servizio», debbano essere fissate tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri⁵⁰.

In questo modo anche presso gli istituti di conservazione non dotati di una propria Sezione di fotocopertura viene a inserirsi la prospettiva di un erogatore unico del servizio fotografico; finisce così per essere smantellato, almeno sulla carta, quel regime di “libera iniziativa culturale” che derivava invece dall’impianto normativo antecedente alla guerra e la questione delle tariffe si riduce a una generica riscossione di canone per tutti i servizi di fotocopertura, siano essi a scopo scientifico-culturale o giuridico-amministrativo. Questa interpretazione restrittiva è sottolineata con efficacia da una nota del Ministero del tesoro che, interpellato sull’applicabilità dei tariffari previsti alle copie degli estratti dello stato matricolare – documentazione presente presso gli Archivi di Stato e di largo impiego amministrativo nelle pratiche pensionistiche –, specifica che «la legge 11 maggio 1971, n. 390 ha carattere di generalità, nel senso che gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione dello Stato dovranno applicare, per tutti gli atti da essi detenuti, le tariffe che saranno previste nel suddetto decreto, in corso di emanazione, in caso di rilascio di copie»⁵¹.

Alla vigilia del passaggio dell’amministrazione archivistica dal Ministero dell’interno a quello dei Beni culturali il quadro può essere così brevemente riassunto: in una quarantina di Archivi di Stato sono attive altrettante Sezioni di fotocopertura principalmente impiegate nella realizzazione di piani di riproduzione di sicurezza e che in subordine gestiscono in esclusiva i servizi fotografici per conto

1974, contenente Norme per la fotocopertura sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni, sia probabilmente in relazione all’operato di alcune Commissioni di sorveglianza. Infatti il Ministero dell’interno, con circ. Archivi 15 maggio 1967, Scarto di atti d’archivio delle Questure, sottoposti a riproduzione fotografica, esprimendo preoccupazione per l’eccesso di iniziativa di alcune Commissioni, ingiunge alle stesse di interrompere i piani di fotocopertura sostitutiva intrapresi, in attesa di una definizione della normativa in merito.

⁴⁹ L. 16 gennaio 1971, n. 3, *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15*, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, art. 12.

⁵⁰ Ivi, art. 13. Nel quadro di una complessa e poco chiara proliferazione normativa, questi provvedimenti sono ribaditi alla lettera e nella medesima posizione (artt. 12 e 13) nella L. 11 maggio 1971, n. 390, le cui norme attuative approvate con dpr 18 dicembre 1972, n. 1095, riguardano esclusivamente la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi derivanti dal rilascio di copie di documenti mediante apparecchi di riproduzione.

⁵¹ Ministero del tesoro, nota al Ministero dell’interno, prot. 135848 del 1 ottobre 1973, allegata a circ. Archivi, 14 dicembre 1973.

terzi; laddove non operano le Sezioni è data comunque la possibilità di dotare i singoli istituti di strumentazione fotografica estendendo potenzialmente il monopolio fotografico documentario all'intera amministrazione statale. In ambedue i casi i servizi di riproduzione risultano soggetti a canoni o imposizioni genericamente volti a coprire le spese vive.

L'istituzione in seno all'amministrazione archivistica di una struttura dedicata, in concorso con l'affermarsi del mezzo fotografico come strumento di produzione di documentazione amministrativa in copia, ha quindi comportato il passaggio da un sistema essenzialmente liberale ad uno ben più statalista.

3.3. *Ministero Ronchey: l'ingresso dei privati nella gestione dei beni culturali*

In realtà il termine del 1975 non costituisce per gli aspetti considerati una partizione molto significativa: nel nuovo Ministero per i beni culturali e per l'ambiente gli Archivi di Stato rimangono per quasi un quarto di secolo inseriti in un contesto normativo proprio, in larga parte separato da quello che regola le altre branche del medesimo dicastero. Solo il testo unico del 1999 costituisce infatti il primo tentativo di armonizzazione della normativa in materia di beni culturali⁵². Qui compaiono in una sintesi non sempre armonica i frutti di alcuni importanti dibattiti sul ruolo e sulle modalità di gestione dei beni culturali da un lato e sulla complessiva riforma delle pubbliche amministrazioni dall'altro; entrambi gli aspetti finiscono inevitabilmente per coinvolgere gli Archivi introducendo forti elementi di discontinuità rispetto al passato non senza qualche contraddizione.

Gli anni Novanta del secolo scorso sono il periodo in cui in Italia si affermano nuovi principi fondanti l'operato delle pubbliche amministrazioni: la L. 7 ago. 1990, n. 241, costituisce indubbiamente il testo principale di questo nuovo modo di intendere i rapporti tra cittadini e istituzioni⁵³. L'art. 25, comma 1, definisce le modalità d'esercizio del diritto d'accesso alla documentazione delle pubbliche amministrazioni: in un contesto di carattere non culturale ma amministrativo «l'esame dei documenti è gratuito» e «il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura». Questa affermazione di accesso alla documentazione, da non confondersi con il concetto di consultabilità, afferente invece al contesto culturale e alla ricerca scientifica, sembra introdurre elementi di rinnovata libertà ma, a ben vedere, sotto il profilo dell'accesso alle copie dei documenti non muta molto rispetto al quadro precedente: a carico del cittadino permangono le spese di

⁵² Dlgs 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352; E. Lodolini, *Gli archivi nel t.u. sui beni culturali e in altre recenti norme: una legislazione tutta da rivedere*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», fasc. 463, n. 2, 2003, pp. 463-497; per una sua più puntuale analisi si veda oltre.

⁵³ L. 7 ago. 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

riproduzione⁵⁴ e eventuali imposte di bollo o diritti di visura se contemplati da altre norme relative a particolari casi specifici.

Altro e più rilevante processo di rinnovamento è quello incentrato proprio sui beni culturali, che, nella temperie di razionalizzazione economica del tempo, ha comuni origini con la riforma della pubblica amministrazione, improntata ai principi di economicità, efficienza ed efficacia. È il ministro Alberto Ronchey a porre all'ordine del giorno un sistema di gestione dei beni culturali pubblici aperto all'intervento privato. Il dibattito sviluppatosi attorno a questi temi tra il 1992 e il 1994 è particolarmente acceso riguardo ai beni archivistici che, per la loro difficile immediatezza fruitiva e scarsa spettacolarità, da sempre si prestano al ruolo di "cenerentola" dei beni culturali e con maggior fatica si adattano a impieghi turistico-culturali: di fronte alla coesa schiera di amministratori allineati sulle posizioni del ministro e con serie perplessità da parte degli archivisti, il modello si afferma aprendosi all'intervento di soggetti terzi «come mezzo aggiuntivo per fornire particolari servizi»⁵⁵.

Il dl 433/1992, dal quale si sviluppa il dibattito di cui sopra, si presenta come provvedimento d'urgenza volto ad «assicurare il regolare funzionamento dei musei statali, mediante [...] una più razionale utilizzazione del personale addetto alla sorveglianza, ricorrendo anche al volontariato»⁵⁶. Nella sua prima stesura il testo esclude tanto gli Archivi di Stato quanto le Biblioteche statali ma l'intervento privato a supporto delle strutture ministeriali è inteso in modo ampio: da un lato è previsto il concorso volontaristico finalizzato al funzionamento ordinario delle strutture, dall'altro sono individuati alcuni «servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento», per i quali è possibile la concessione in appalto e coincidenti essenzialmente con servizi di libreria e caffetteria⁵⁷.

È con la sua conversione in legge (L. 4/1993) che il dettato normativo si apre agli Archivi di Stato e alle Biblioteche statali, per i quali sono identificati ulteriori e specifici servizi aggiuntivi nella «fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario»⁵⁸. A distanza di circa un anno è emanato dal competente

⁵⁴ Circ. Archivi, 22 ottobre 1957; dpr 1409/63, art. 12, lettera d.

⁵⁵ La citazione riporta le parole di Carlo Vivoli, così come emergono dalla relazione di Lucia Nardi, *Beni culturali verso l'utenza. Musei, biblioteche, archivi per una nuova qualità della fruizione* (Torino, 20-21 maggio 1993), in «Archivi & Computer», 1993, 3, pp. 128-129. Sulla medesima testata altri interessanti interventi illustrano i passaggi del dibattito attorno alla privatizzazione dei servizi nei beni culturali: P. Benpensieri, *I Beni Culturali come risorsa economica*, «Archivi & Computer», 1994, 4, pp. 355-360; P. Cerri, *Perché bibliotecari e archivisti hanno paura delle privatizzazioni?*, «Archivi & Computer», 1996, 3-4, pp. 289-295.

⁵⁶ Dl 14 novembre 1992, n. 433, Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali.

⁵⁷ Ivi, art. 4.

⁵⁸ L. 14 gennaio 1993, n. 4, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato, art. 4, comma 1, lettera a-bis. dpr 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. art. 112, comma 2, lettera b.

Ministero un *Regolamento* che affronta anche altri aspetti connessi alla fruizione del bene e alla sua concessione in uso a terzi a titolo strumentale o precario, delimitando con precisione i termini di affidamento a terzi dei servizi aggiuntivi, tra cui la «fornitura di riproduzioni» documentarie negli Archivi di Stato per i quali i capi d'istituto hanno facoltà di istruire gare d'appalto⁵⁹.

Al di là della possibilità d'assegnare in *outsourcing* i servizi di fotoreproduzione, il Ministero stabilisce che qualunque impiego strumentale e precario dei beni in sua consegna, ivi compresa la riproduzione dei documenti degli Archivi di Stato e dei manoscritti delle Biblioteche statali, da parte di terzi debba essere soggetto ad autorizzazione e subordinato al «versamento di canoni e corrispettivi determinati ai sensi del tariffario adottato con decreto del Ministro», tenendo conto «del bene di cui si è richiesta la riproduzione, dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni e delle possibili moltiplicazioni e delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime»⁶⁰. Tuttavia le riproduzioni fotografiche per motivi di studio parrebbero escluse da simili imposizioni: lo stesso regolamento asserisce infatti che

nessun corrispettivo o canone, salvo il rimborso di spese vive eventualmente sostenute dall'amministrazione per consentire la riproduzione, è dovuto qualora la richiesta abbia ad oggetto la riproduzione di un bene culturale per uso strettamente personale o per motivi di studio e eseguita con modalità o con mezzi non idonei alla diffusione della riproduzione stessa nel pubblico⁶¹.

A breve distanza di tempo è emanato il *Tariffario* che nella sua parte introduttiva definisce ulteriormente i limiti della sua applicazione. Al soggetto che richianda «riproduzione per uso strettamente personale o per motivi di studio» non è imposto alcun canone ed è richiesto il «solo rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione. Non sono soggette al pagamento dei diritti previsti dal presente tariffario le riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico scientifico». L'amministrazione provvede affinché un uso strettamente privato e per ragioni di studio non si traduca in un illecito impiego del bene accordando fiducia all'utente e chiedendogli semplicemente di «sottoscrivere [un] impe-

⁵⁹ Dm Beni culturali e ambientali, 31 gennaio 1994, n. 171, Regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri e modalità per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i beni librari ed archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, nonché dei servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali, art. 2.

⁶⁰ Ivi, art. 18.

⁶¹ Ivi, art. 19.

gno relativo alla non divulgazione, diffusione e spaccio al pubblico delle copie ottenute»⁶².

Nel giro di pochi anni il Ministero adotta un nuovo Regolamento che abroga quello emanato con dm 171/94⁶³; il nuovo testo pare un poco più restrittivo rispetto al precedente nei termini di affidamento a terzi dei servizi aggiuntivi che «possono essere affidati in concessione [...] qualora non possano essere svolti mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione» e «qualora risulti finanziariamente conveniente»⁶⁴ senza che nulla muti circa l'esenzione da qualunque canone delle «riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio»⁶⁵. Nel lungo processo di privatizzazione dei servizi in una direttiva del Presidente del Consiglio tra le «prestazioni erogabili da qualunque amministrazione dello Stato [...] per le quali richiedere agli utenti un contributo» figurano le «riproduzioni di documenti d'archivio [...] a fini commerciali [e le] copie ed estratti di documenti d'archivio, effettuati per ragioni non di studio»; ribadendo quindi per esclusione che nessun contributo dovrebbe essere esigibile per quelle effettuate senza finalità commerciale e per ragioni di studio⁶⁶.

A seguito dell'ingresso dei privati nella gestione del patrimonio culturale statale il quadro complessivo si arricchisce di alcuni nuovi aspetti, ma non muta nelle sue linee generali: i servizi di fotocopione infatti possono essere assegnati in appalto a terzi in Archivi e Biblioteche statali solo quando sia economicamente vantaggioso, quindi con la realizzazione di un risparmio o di un guadagno da parte dell'Amministrazione, e qualora la stessa non sia in grado di erogare in proprio questo servizio: all'edizione della *Guida generale degli Archivi di Stato* erano attive, presso altrettanti istituti, trentasei strutture interne deputate alla fotocopione⁶⁷. In teoria solo altrove – perlopiù in istituti minori per consistenza del patrimonio – si è potuto assegnare in appalto a terzi l'erogazione di tali prestazioni. L'inter-

⁶² Dm Beni culturali e ambientali, 8 aprile 1994, Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero.

⁶³ Dm Beni culturali e ambientali, 24 marzo 1997, n. 139, Regolamento recante norme sugli indirizzi, criteri e modalità di gestione dei servizi aggiuntivi nei Musei e negli altri Istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali, art. 12.

⁶⁴ Ivi, art. 2.

⁶⁵ Ivi, art. 8 comma 2.

⁶⁶ Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, 20 dicembre 1999, Criteri generali per l'adozione dei regolamenti di individuazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali, da sottoporre a contributo, art. 2; notizia tratta da «Rassegna degli Archivi di Stato», 2000, 1, p. 289.

⁶⁷ *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, voll. I-IV, Roma, 1981-1994: erano dotati di laboratorio di fotocopione, legatoria e restauro l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato di Firenze, Lucca, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Venezia; era presente semplice servizio di fotocopione presso gli Archivi di Stato di Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Como, Foggia, Forlì, Genova, L'Aquila, Mantova, Milano, Modena, Pescara, Pisa, Ravenna, Savona, Siena, Teramo, Torino, Trapani, Trento, Trieste, Vercelli.

vento privato così definito comporta alcune incongruenze: se da un lato continua a essere garantita la gratuità delle copie di studio, fatta salva la copertura delle eventuali spese sostenute dall'amministrazione, non si capisce come la medesima attività gestita da privati possa generare lucro per il fornitore del servizio ed essere contemporaneamente gratuita per l'utente. L'insieme delle norme sui beni culturali sono però ancora disomogenee e solo con la loro riorganizzazione in testo unico o in codice sarebbe stato possibile risolvere questo aspetto, ma come vedremo oltre anche questa opportunità non ha dato buoni esiti.

3.4. La politica dei "cento fiori": lo Stato e i suoi progetti scientifici

L'ultimo decennio del secolo scorso, parallelamente all'insinuarsi dell'iniziativa privata nella gestione dei beni culturali pubblici, vede emergere nell'operato dell'amministrazione archivistica nuovi elementi destinati ad avere rilevanti ricadute in materia di fotoreproduzione documentaria. Con una certa periodicità e con alterne fortune essa lancia ampi progetti di censimento, descrizione e divulgazione del patrimonio archivistico nazionale: uno dei meno fortunati tra questi, varato all'inizio degli anni '90 grazie ad alcune leggi speciali, è il progetto *Anagrafe informatizzata degli archivi italiani*⁶⁸. Inizialmente avrebbe dovuto coinvolgere i soli archivi vigilati dalle Soprintendenze archivistiche, in maniera complementare rispetto alla *Guida generale degli Archivi di Stato Italiani*, ma in seguito si è allargato anche al patrimonio conservato da diversi istituti archivistici statali. Dalle ceneri del progetto Anagrafe, che mai vide una sua effettiva conclusione, sono scaturiti da un lato il Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche (SIUSA) e il Sistema Informativo degli Archivi di Stato (SIAS) tuttora attivi e, dall'altro, alcuni sistemi informativi locali realizzati da singoli istituti⁶⁹. Una simile dialettica organizzativa tra centro e periferia si verifica, in maniera un poco più limitata, non solo nell'adozione delle nuove tecnologie volte alla realizzazione di strumenti di ricerca digitali, ma anche verso l'impiego del digitale per la fotoreproduzione documentaria finalizzata alla consultazione sostitutiva.

Un efficace quadro della fase di passaggio da una tecnologia all'altra è fornito dagli atti di un seminario tenutosi nel 1997 e pubblicati due anni più tardi⁷⁰. Una relazione in particolare ripercorre le ultime tappe dell'epopea novecentesca

⁶⁸ Sulla digitalizzazione negli Archivi di Stato si veda D. Grana, *Le attività e i progetti di digitalizzazione nell'amministrazione archivistica*, in «Digitalia», n. 1, 2005, pp. 92-96.

⁶⁹ Il Siusa e il Sias sono consultabili rispettivamente agli indirizzi <http://siusa.archivi.beniculturali.it/>, <http://www.archivi-sias.it/>. Tra i sistemi locali più riusciti due sono esplicitamente derivati dal progetto Anagrafe: sono le guide *on line* degli Archivi di Stato di Firenze e di Venezia consultabili rispettivamente ai seguenti indirizzi: <http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi/>, <http://www.archiviodistatovenezia.it/index.php?id=66>.

⁷⁰ *La riproduzione dei documenti d'archivio. Fotografia chimica e digitale, Atti del seminario*, Roma 11 dicembre 1997, Roma, 1999 (Quaderni della «Rassegna degli archivi di Stato», 90).

del microfilm⁷¹: la pubblicazione nel 1976 del catalogo delle serie d'archivio fotorigprodotte nei laboratori del Centro di fotorigproduzione e nelle Sezioni di fotorigproduzione degli Archivi di Stato costituisce l'ultima esperienza improntata a quella filosofia basata sull'attuazione di piani sistematici in cui la realizzazione e la conservazione di microfilm a scopo di sicurezza o di complemento risultano definite *a priori*⁷². Nonostante a livello periferico si continuassero a produrre dettagliate relazioni statistiche sulle riproduzioni effettuate, al catalogo non ne seguirono altri. Da analoghe rilevazioni condotte negli anni Novanta si nota che

un numero limitato di archivi ha proseguito nella realizzazione della fotorigproduzione di intere serie, mentre l'attenzione, fatta eccezione per le mappe e il catasto riprodotti per evitarne l'usura, si è spostata verso la riproduzione dei pezzi più antichi e di pregio, come pergamene e disegni, quando è a tutti noto che il rischio di perdita delle informazioni e quindi della memoria riguarda in modo pressoché totale la documentazione del Novecento prodotta con materiali di scarsa qualità⁷³.

Dalle stesse risulta inoltre che, nonostante ai quaranta Archivi dotati di una Sezione di fotorigproduzione se ne siano affiancati altri, non tutti gli istituti sono provvisti di strumentazione propria e, in antitesi allo spirito che negli anni '50 aveva voluto l'istituzione di simili strutture, si tende ad affidare a ditte esterne i progetti di microfilmatura seriale.

È in questo periodo che il digitale incomincia ad affiancarsi alla tecnologia microfotografica e suscita le medesime perplessità che negli anni Cinquanta venivano sollevate nei confronti della microfotografia⁷⁴. Del resto le problematiche connesse all'impiego di simili tecnologie sono oggettive e ben documentate anche nella manualistica di settore⁷⁵. Ciononostante l'attrazione dell'amministrazione archivistica italiana verso le innovazioni tecniche pare fuori di dubbio: se da un lato l'articolo 15 della Legge finanziaria 1986, assegnando cospicui margini di spesa per la valorizzazione e il recupero di beni culturali, introduceva vaghe linee d'indirizzo

⁷¹ M. Temide Bergamaschi, *Il coordinamento dell'Ufficio centrale per i beni archivistici*, in *La riproduzione dei documenti d'archivio...* cit., pp. 13-18.

⁷² Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, *Catalogo delle serie archivistiche fotorigprodotte al 31 dicembre 1975*, Roma, 1976.

⁷³ M. Temide Bergamaschi, *Il coordinamento...* cit., p. 17.

⁷⁴ V. Franco, *Programmi di digitalizzazione di fonti documentarie*, in *I Medici in rete. Ricerca e progettualità scientifica a proposito dell'archivio Mediceo avanti il Principato, Atti del Convegno*, Firenze 18-19 settembre 2000, a cura di I. Cotta e F. Klein, Firenze, 2003, si fa riferimento alla versione pre-print http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/fileadmin/template/allegati_media/materiali_studio/convegni/medici/convegni_medici_franco.pdf.

⁷⁵ F. Valacchi, *Archivi storici e risorse tecnologiche*, in M. Guercio, S. Pigliapoco, F. Valacchi, *Archivi e informatica*, Torre del Lago, Civita Editoriale, 2010, pp. 146-148.

verso «l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate»⁷⁶, già nel 1992 il digitale si affaccia concretamente nel mondo archivistico: un decreto ministeriale attuativo della L. 145/1992, relativa ad interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali, indica che

nel settore archivistico i progetti da realizzare debbono prevedere la riproduzione di documenti di archivio su supporti (disco ottico) maneggevoli, indicizzabili e facilmente consultabili e duplicabili, con garanzie di maggiore durata e minori problemi di conservazione e di esecuzione rispetto alla produzione di microfilm⁷⁷.

Al di là di simili presunte garanzie di maggiore sicurezza del disco ottico rispetto al microfilm, valutazioni in linea generale non condivisibili, l'importanza di queste linee guida risiede nella loro capacità di prefigurare e anticipare alcuni aspetti dei progetti di digitalizzazione che seguiranno: esse infatti individuano in specifiche categorie di documenti i destinatari privilegiati dei futuri interventi: «i beni danneggiati da calamità naturali, nonché gli archivi notarili e i documenti di grande formato, categorie queste maggiormente esposte a rischio di deterioramento»⁷⁸.

Proprio in questi anni, rispondendo essenzialmente a finalità di tutela, nell'ambito del già ricordato progetto Anagrafe viene lanciato il primo intervento di digitalizzazione promosso dall'amministrazione archivistica: l'iniziativa, denominata IMAGO, coinvolge diversi Archivi di Stato dell'Italia meridionale (Avellino, Brindisi, Caserta, Cosenza, Napoli, Salerno, Taranto) ed è finalizzata alla digitalizzazione del *Catasto onciario*⁷⁹. Questa prima esperienza è stata attuata con una forte regia centrale tanto dal punto di vista scientifico quanto sotto il profilo amministrativo. La sua evoluzione – IMAGO II – proprio come i diversi sistemi informativi locali scaturirono dall'Anagrafe informatizzata, si compone invece di numerose iniziative locali sostanzialmente indipendenti tra loro e aventi per fine la riproduzione su disco ottico di intere serie archivistiche. Ad esempio gli Archivi di Stato di Cagliari⁸⁰, Roma⁸¹,

⁷⁶ L. 28 febbraio 1986, n. 41, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

⁷⁷ Dm Beni culturali e ambientali, 6 marzo 1992, Programma triennale d'indirizzo previsto dall'art. 1 della L. 10 febbraio 1992, n. 145, art. 2, comma 3.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ V. Franco, *Programmi di digitalizzazione...* cit.; si veda anche la presentazione del progetto a cura dell'Archivio di Stato di Cosenza all'indirizzo http://www.onciario.beniculturali.it/?page_id=13#contenuto.

⁸⁰ Il sistema è consultabile all'indirizzo <http://www.archiviosatocagliari.it/imagen2/index.php>.

⁸¹ P. Buonora, *Dalla riorganizzazione dei servizi alla ripresa digitale*, in *La riproduzione dei documenti d'archivio...* cit., pp. 57-73; P. Buonora, *Il progetto Imago II all'Archivio di Stato di Roma*, «MondoGIS», vol. 26, giugno 2001; una più recente presentazione del progetto, con accesso al sistema informativo all'indirizzo <http://www.cflr.beniculturali.it/progetto.html>.

Milano⁸², Torino⁸³ vi hanno partecipato predisponendo la riproduzione di documenti di carattere grafico (cartografia, catasti, etc.), mentre altri istituti hanno scelto diverse tipologie documentarie, come l'Archivio di Stato di Firenze che ha realizzato la riproduzione del ricchissimo *Diplomatico*⁸⁴. La sostanziale differenza tra i due progetti IMAGO è che il secondo è finalizzato in modo esplicito a fornire all'utenza remota una consultazione sostitutiva della documentazione riprodotta, mentre il primo risente ancora della logica della fotoriproduzione di sicurezza a fini di esclusiva tutela del bene culturale.

Insieme a queste iniziative direttamente derivanti dall'attività degli organi centrali dell'amministrazione ne fioriscono altre di respiro locale o legate a circostanze episodiche e particolari. Nel 1993, ispirato dal successo dell'*Archivio general de Indias* di Siviglia, vede la luce un progetto di «informatizzazione globale delle funzioni dell'Archivio storico della Camera dei deputati» che comporta la gestione di schede inventariali e immagini digitali dei documenti⁸⁵. Le note vicende storico-amministrative di Trieste, acuite dalla disgregazione della Jugoslavia, costituiscono i principali moventi dell'attività di quell'Archivio di Stato, dove un largo impulso verso le fotoriproduzioni "a tappeto" è connesso alle presumibili rivendicazioni archivistiche da parte delle neonate repubbliche di Croazia e Slovenia; per analoghe ragioni si moltiplicano le richieste di riproduzioni ad uso privato: le *Mappe del Catasto di Trieste*, comprendente aree non più soggette alla giurisdizione italiana sono quindi il primo complesso organico ad essere oggetto di riproduzione digitale⁸⁶. Rimanendo nella medesima area geografica e in ambito sovranazionale, merita qualche parola L'Archivio virtuale veneziano (VENIVA) varato nel novembre 1995 e finanziato parzialmente dalla Commissione europea. Finalizzato alla digitalizzazione di fondi cartografici conservati presso archivi e biblioteche di diversi paesi, il progetto si propone anche, in sorprendente sintonia con il quadro normativo precedentemente illustrato, di attivare attraverso «La Marsilio editori ...

⁸² Presentazione del progetto e accesso al sistema informativo all'indirizzo <http://www.archiviostatomilano.it/patrimonio/risorse-digitalizzate>.

⁸³ Presentazione del progetto e accesso al sistema informativo all'indirizzo <http://archiviostatotorino.beniculturali.it/Site/index.php/it/progetti/introduzione/cartografia>; il sistema informativo dell'Archivio di Stato di Torino, attivo dal 1996, ha anche importanti funzionalità gestionali che gli consentono di effettuare da remoto la prenotazione delle unità da consultare.

⁸⁴ F. Klein, *La sfida del cambiamento: programmi di lavoro del servizio di fotoriproduzione dell'Archivio di Stato di Firenze*, in *La riproduzione dei documenti d'archivio...* cit., pp. 48-56; F. Klein, *Il progetto "Diplomatico" dell'Archivio di Stato di Firenze: un archivio digitale di dati e immagini in costruzione*, «Reti Medievali», 2000, 1; il sistema è consultabile all'indirizzo <http://www.archiviostatofirenze.it/pergasfi>.

⁸⁵ E. Candia, *L'acquisizione delle immagini nel progetto FEA*, in *La riproduzione dei documenti d'archivio...* cit., pp. 106-110.

⁸⁶ G. Tatò, *L'esperienza dell'Archivio di Stato di Trieste*, in *La riproduzione dei documenti d'archivio...* cit., pp. 33-37; pare sia stato proprio questo istituto a portare all'attenzione dell'amministrazione centrale l'assenza dal tariffario del 1994 delle tipologie di riproduzione digitale (Ivi, p. 35).

un servizio di ricerche su commissione per gli utenti remoti di archivi e biblioteche»⁸⁷.

Alcune realtà rimangono particolarmente legate alle precedenti tecnologie e la preoccupazione dell'amministrazione è volta perlopiù a valutare come recuperare l'imponente lavoro pregresso. La Sezione di fotoriproduzione dell'Archivio di Stato di Campobasso ad esempio, complice la tardiva istituzione della Soprintendenza archivistica per il Molise e il conseguente cumulo di competenze gravante sull'Archivio di Stato, realizza programmi di fotoriproduzione che hanno coinvolto una grande quantità di archivi non statali⁸⁸. In risposta a simili problemi, attorno alla metà degli anni '90 e apparentemente al di fuori dei programmi ministeriali IMAGO e IMAGO II, la Sezione di fotoriproduzione dell'Archivio di Stato di Bologna, pur afflitta da gravi carenze di personale, si è dotata di uno scanner per microfilm così da istituire un sistema informativo ad uso degli utenti della sala studio⁸⁹.

Non è solo lo Stato a farsi promotore di simili iniziative, anche diversi enti pubblici, talvolta grazie a congiunture particolari, si lanciano nell'applicazione del digitale ai beni culturali. In margine alle celebrazioni colombiane del 1992 a Genova viene inaugurato il progetto ICARUS che, attraverso la riproduzione di circa 200.000 carte del fondo *Padri del Comune* (magistratura genovese d'Antico regime attiva dal Medioevo fino al 1797), «dovrebbe rappresentare il primo esempio concreto a livello nazionale, delle moderne tecnologie informatiche» applicate ad un archivio storico⁹⁰. Nel 1994 l'Archivio storico della Banca d'Italia, forte di una consolidata tradizione di fotoriproduzione di sicurezza e sostitutiva, ha programmato l'acquisizione in formato digitale delle oltre 20.000 bobine di microfilm realizzate nei decenni precedenti⁹¹. In Veneto, già dal 1998, soprattutto su impulso

⁸⁷ A. Brusegan, A. De Michelis, L. Romeo, *Il progetto VENIVA...* cit.; *Ricerche archivistiche e bibliografiche: un servizio per gli studiosi*, «Archivi & Computer», 1997, 1-2, p. 95. Il versante commerciale del progetto pare di scarso successo: l'indirizzo internet indicato a suo tempo nell'articolo non è più attivo; l'attività sembrerebbe che sia stata "ereditata" dalla Tridente editrice che sul suo sito espone per i servizi a pagamento tariffari espressi ancora in lire, http://www.tridente.it/progetto/services/pr_ord.html, sintomo evidente di scarsa risposta da parte delle potenziale clientela.

⁸⁸ A. Carlascio, *L'attività di microfotoreproduzione dell'Archivio di Stato di Campobasso*, in *La riproduzione dei documenti d'archivio...* cit., pp. 19-29.

⁸⁹ V. Dehò, *L'uso degli scanner per microfilm come fase intermedia della digitalizzazione degli archivi dei microfilm*, in *La riproduzione dei documenti d'archivio...* cit., pp. 30-32; l'autore, fermo sostenitore delle nuove tecnologie, trova che non vi siano giustificate obiezioni scientifiche all'adozione del digitale se non «una pigrizia mentale che è rifugio di quanti vedono nel computer un ostacolo psicologico culturale».

⁹⁰ Una prima segnalazione è dovuta a M. Savoja, *I processi di automazione presso l'Archivio storico del Comune di Genova*, «Archivi & Computer», 1992, 1, p. 76; il progetto è ampiamente illustrato da L. Saginati, R. Ponte, *Carte antiche e tecnologie moderne...* cit. La piattaforma, ancora oggi operativa, è impiegata per la sola consultazione in sala studio.

⁹¹ A. Battilocchi, *La riproduzione dei documenti dell'Archivio storico della Banca d'Italia: dal microfilm al disco ottico*, in *La riproduzione dei documenti d'archivio...* cit., pp. 89-95.

della Regione, si sono attuati vari progetti di digitalizzazione a scopo culturale – prevalgono sugli approcci archivistici quelli museali e librari da inserirsi sotto l'ampio ombrello della Biblioteca digitale italiana –; il quadro al 2005 è di una vivacità tale da ostacolare per la sua poliedrica complessità la nascita di un «sistema documentario territoriale il più possibile integrato»⁹².

Infine la digitalizzazione del fondo *Mediceo avanti il principato* dell'Archivio di Stato di Firenze, già citato di sfuggita, merita qualche approfondimento essenzialmente per due ragioni: la sua realizzazione negli ultimi anni del secolo scorso lo pone verso la fine di quella fase che potremmo considerare “sperimentale” e la sua conclusione è stata accompagnata da un convegno che ha lasciato tangibile traccia delle istanze e dei problemi allora considerati. L'individuazione del fondo da adottare come «primo banco di prova per interventi di digitalizzazione e di comunicazione sul web di fonti documentarie» non ricade, come in numerosissimi altri casi, su materiali “spettacolari”, ma su un fondo particolarmente utile per gli studiosi⁹³. Il *Mediceo* infatti è una delle fonti più preziose per lo studio del Rinascimento fiorentino e a partire dagli anni '40 del secolo scorso ha attratto innumerevoli studiosi⁹⁴. Tale fortuna storiografica è certamente connessa con la ricca tradizione archivistica del fondo che, già prima del progetto digitale, fu oggetto di numerosi e validi interventi di inventariazione oggi integrati nel nuovo strumento di ricerca informatico⁹⁵.

Il convegno, tenutosi nel 2000 a Firenze per presentare il progetto, ne sottolinea le principali finalità, efficacemente riassunte in una pagina del sito dell'Istituto: «favorire lo sviluppo della ricerca nel settore» e «salvaguardare l'integrità dell'Archivio dai rischi della consultazione diretta»⁹⁶. Se il secondo assunto è assolutamente valido – la riproduzione digitale consente sempre di minimizzare i danni derivanti dalla consultazione diretta –, per il primo è difficile distinguere con precisione cause ed effetti. Il *Mediceo* è infatti uno dei fondi più consultati anche in virtù degli ottimi strumenti di ricerca di cui nel tempo è stato dotato, per esso si è innescato un circolo

⁹² L. Dal Poz, *Progetti di digitalizzazione nella Regione Veneto: bilancio e prospettive*, «DigItalia», 2005, 1, pp. 108-115.

⁹³ F. Klein, *Una fonte documentaria on line: il fondo Mediceo avanti il Principato*, in *I Medici in rete...* cit., http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/fileadmin/template/allegati_media/materiali_studio/convegni/medici/convegni_medici_klein.pdf.

⁹⁴ I. Cotta, *Il Mediceo avanti il principato e la ricerca: rilevazioni e riflessioni*, *Ibid.*, http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/fileadmin/template/allegati_media/materiali_studio/convegni/medici/convegni_medici_cotta.pdf.

⁹⁵ R. M. Zaccaria, *Il Mediceo avanti il principato: trasmissione e organizzazione archivistica*, *Ibid.*, http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/fileadmin/template/allegati_media/materiali_studio/convegni/medici/convegni_medici_zaccaria.pdf. Solo per citare uno degli inventari più noti: Archivio di Stato di Firenze, *Archivio mediceo avanti il Principato. Inventario*, I-IV (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, II, XVIII, XXVIII, L), Roma, 1951, 1955, 1957, 1963.

⁹⁶ *I Medici in rete...* cit.

virtuoso che forse potrebbe applicarsi a qualunque altro fondo. La novità è sottolineata da Andrea Zorzi che avverte come qualunque tipologia di prodotto culturale e quindi anche la riproduzione digitale di documenti d'archivio – costituendo una elaborazione originale – finisce per essere una nuova fonte informativa per lo studioso: in questo contesto non ci troviamo davanti ad una mera duplicazione della fonte ma ad una metafonte, dove l'opera di individuazione e selezione dei documenti da cui trarre le immagini, la scelta delle informazioni destinate ad accompagnarle all'interno del sistema informatico – ben lungi dall'essere semanticamente neutre – attribuiscono alla documentazione valori informativi altrimenti assenti⁹⁷.

Da questa ampia ma non certo esauriente panoramica emergono comunque alcune considerazioni generalmente valide in tema di tutela e valorizzazione.

La riproduzione digitale dei documenti d'archivio è sempre un efficace strumento di tutela della documentazione sotto svariati aspetti:

- consente la consultazione sostitutiva salvaguardando la documentazione dall'inevitabile usura della consultazione diretta;
- permette di impostare efficaci strategie di conservazione che in qualche modo superano le limitazioni dei precedenti sistemi di riproduzione di sicurezza;
- contrasta il furto di beni culturali fornendo utili elementi per l'identificazione e il recupero dei beni rubati⁹⁸;
- in alcuni casi consente infine, attraverso l'elaborazione grafica digitale, la restituzione di elementi testuali non più leggibili grazie al "restauro virtuale"⁹⁹.

Alcuni degli elementi appena evidenziati, oltre a contribuire a una migliore tutela del bene culturale, costituiscono altrettanti strumenti di valorizzazione. La consultazione sostitutiva mediante strumenti informatici consente infatti di massimizzare il numero dei potenziali destinatari, come auspicato anche in contesto internazionale¹⁰⁰.

La natura stessa dell'ambiente digitale, nel quale le relazioni tra i diversi ele-

⁹⁷ A. Zorzi, *Documenti, archivi digitali, metafonti*, Ivi, http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/fileadmin/template/allegati_media/materiali_studio/convegni/medici/convegni_medici_zorzi.pdf.

⁹⁸ In questa direzione è volta la pubblicazione *on line* delle immagini di alcune mappe sottratte all'Archivio di Stato sulla pagina dedicata al progetto IMAGO II: si veda *Imago. Catasto Alessandrino. Furti*, a cura di P. Bonora, http://www.cfr.beniculturali.it/Alessandrino/alessandrino_furti.html. In generale sul tema si veda anche R. Conforti, *Tecniche e procedure dell'attività di recupero delle opere d'arte rubate*, in *La riproduzione dei documenti d'archivio...* cit., pp. 74-79, e in particolare a p. 77: «nel 1998 in Italia le forze dell'ordine hanno sottoposto a controllo 26.809 oggetti d'arte, dei quali soltanto per circa 10.082 è stato possibile procedere alla restituzione perché gli enti, le chiese, i proprietari, all'atto della denuncia di furto, avevano esibito la fotografia».

⁹⁹ E. Fregni, *Alcune esperienze di restauro virtuale*, Ivi, pp. 111-120.

¹⁰⁰ *Verso un accesso aperto dei supporti multimediali al patrimonio culturale mondiale, a musei e gallerie automatizzati: il vertice del G7 sulle tecnologie dell'informazione*, in «Archivi & Computer», 1995, 3, pp. 277-281. In un'ottica tendente più che altro all'ambito museale, ma significativa dell'indirizzo culturale «Il G7 vede come strategica la creazione di consistenti banche dati multimediali, finalizzata ad incoraggiare la ricerca, facilitare l'insegnamento e la fruizione in genere».

menti possono non essere evidenti nella stessa maniera in cui lo sono in contesto analogico (pensiamo all'immagine del *recto* e a quella *verso* di uno stesso foglio), presuppone però che la fotoreproduzione debba essere accompagnata da una puntuale operazione di descrizione dell'oggetto, in modo che non vadano perse quelle informazioni contestuali percepibili solo attraverso l'analisi autoptica: tali operazioni di descrizione archivistica costituiscono esse stesse un'attività di valorizzazione del bene culturale.

Il principale problema derivante dall'applicazione della fotografia digitale ai patrimoni archivistici statali attiene a scelte di natura organizzativa piuttosto che tecnologica: mentre le procedure di riproduzione microfotografiche sono standardizzate a livello internazionale e nazionale, sulla fotografia digitale si corre il rischio di disporre di copie di sicurezza o sostitutive o di complemento sostanzialmente inutilizzabili perché del tutto fuori standard¹⁰¹. I recenti sviluppi progettuali attuati dalla Direzione generale per gli Archivi, con l'istituzione del Sistema archivistico nazionale, parrebbero indirizzati verso il recupero delle molteplici iniziative pregresse¹⁰²; restano tuttavia escluse da tali prospettive quelle iniziative realizzate da soggetti privati che sono l'oggetto di questo intervento.

Esiste un rapporto di complessa interrelazione tra la valorizzazione di un fondo archivistico e la sua fortuna storiografica: i progetti di digitalizzazione elaborati dall'amministrazione archivistica in qualche misura condizionano lo sviluppo della ricerca storica, ma quei ricercatori che, con le loro macchine digitali, "assaltano" fonti meno note, suggeriscono alla storiografia nuove linee che potrebbero portare un giorno all'esigenza da parte della stessa amministrazione di potenziare, a fini di tutela e valorizzazione, gli strumenti d'accesso a fondi precedentemente tenuti in minore considerazione. Per quale ragione le due parti faticano a dialogare? Quali strumenti scientifici e giuridici occorre predisporre per una più razionale e collaborativa organizzazione di questo processo?

3.5. *Dal Testo unico al Codice Urbani: contraddizioni irrisolte.*

Il Testo unico del 1999, come prevedibile data la natura della norma, recepisce i precedenti elementi. Tra i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, che «possono essere affidati in concessione a privati, qualora risulti finanziariamente conveniente e [...] non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione»¹⁰³ la norma identifica, limitatamente ai beni archivistici e librari, quelli «per la fornitura di riproduzioni»¹⁰⁴.

¹⁰¹ L. Residori, R. Santoro, *Fotografia chimica e fotografia digitale*, in *La riproduzione dei documenti d'archivio...* cit., pp. 9-12.

¹⁰² D. Grana, *Le attività e i progetti di digitalizzazione...* cit.

¹⁰³ Dlgs 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 113.

¹⁰⁴ Ivi, art. 112.

Il dettato dell'art. 8 del dm 139/1997 è ripreso senza particolari modifiche:

Il capo dell'istituto può concedere l'uso strumentale e precario nonché la riproduzione dei beni in consegna al Ministero, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di diritto d'autore [...]. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero¹⁰⁵.

Il potenziale conflitto tra gratuità delle riproduzioni per motivi di studio e affidamento del servizio a soggetto aventi scopo di lucro non è purtroppo risolto in questa fase.

Nel corso degli anni in alcuni istituti vengono effettivamente assegnati in appalto a soggetti privati l'esercizio di quelle attività e l'erogazione di quei servizi aggiuntivi per i quali – limitatamente ai termini dell'appalto – si configura un regime di sostanziale esclusività. La libera concorrenza tra i soggetti coinvolti o aspiranti a un coinvolgimento è interamente compresa nella gara d'appalto: assegnato l'incarico il vincitore procede in una sorta di temporaneo monopolio¹⁰⁶. Questo elemento rende effettivo il conflitto che in precedenza era solo ipotetico. Come si concilia il legittimo lucro dell'appaltatore del servizio con la gratuità della copia richiesta per ragioni di studio? Come quantificare i costi di riproduzione sostenuti dal Ministero se la fornitura del servizio è assegnata in appalto ad un soggetto esterno ad esso?

Il Codice dei beni culturali (cosiddetto Codice Urbani) nel 2004 riprende e rivede la normativa in materia di beni culturali considerandola alla luce delle modifiche degli artt. 117 e 118 della Costituzione e integrando quindi nel sistema il concorso legislativo delle Regioni e il principio di sussidiarietà. Già prima dell'emanazione del Codice tuttavia la legge delega da cui esso tardivamente scaturisce detta alcune linee importanti: i decreti legislativi da adottare e le relative disposizioni correttive ed integrative in materia di beni culturali devono

aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati [...]; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione dei soggetti di cui sopra¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Ivi, art. 115.

¹⁰⁶ In questo senso vedi oltre note n. 147 e T.A.R. Toscana, Sentenza n. 200301080 del 20 marzo 2003.

¹⁰⁷ L. 6 luglio 2002, n. 137, Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, art. 10. Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.

In questa riformulazione normativa il dettato dell'art. 115 del Testo unico, concernente l'uso strumentale e precario e la riproduzione dei beni culturali, confluisce agli artt. 107 e 108 del Codice: le linee tracciate dalla Legge delega si traducono nell'allargamento dell'efficacia della norma ai beni culturali in consegna alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali¹⁰⁸ e nell'introduzione del principio di sussidiarietà con l'estensione della gratuità, già prevista dal Testo unico del 1999 per le riproduzioni ad uso personale o per motivi di studio, a quelle richieste provenienti da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione¹⁰⁹.

L'art. 117, riguardante la possibilità di esternalizzare i servizi aggiuntivi, riprende in larga misura il dettato degli artt. 112 e 113 del Testo unico: non vi si trova più traccia della possibilità di stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici «al fine di garantire il coordinamento ovvero l'integrazione dei servizi»¹¹⁰ resa implicita da diversi passi dei precedenti articoli relativi alla fruizione e alla gestione dei beni culturali pubblici¹¹¹, come vi scompaiono i riferimenti alle condizioni generali in cui sia possibile l'esternalizzazione¹¹². Ciò deriva non da una deroga dalle stesse condizioni, quanto piuttosto dalla più puntuale e organica loro definizione in altro articolo:

lo Stato e le Regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali [...] previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi¹¹³.

Il principio di economicità – altro elemento fondante dell'azione amministrativa¹¹⁴ – è affermato implicitamente nell'indicare la destinazione dei «canoni di concessione dei servizi» la quale, oltre a comportare un risparmio nella gestione del bene, produce una fonte di reddito per l'amministrazione interessata¹¹⁵.

Il Codice ha certamente il pregio di armonizzare il quadro normativo in materia di beni culturali pubblici, statali o non statali, ma lascia sostanzialmente irrisolte

¹⁰⁸ Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 107, Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali, comma 1.

¹⁰⁹ Ivi, art. 108, Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione, comma 3: «Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente».

¹¹⁰ Dlgs 29 ottobre 1999, n. 490, cit., art. 113, comma 5.

¹¹¹ Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, cit., artt. 102 e 115.

¹¹² Dlgs 29 ottobre 1999, n. 490, cit., art. 113, comma 1.

¹¹³ Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, cit., art. 115, comma 4.

¹¹⁴ Si veda L. 7 ago. 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 1.

¹¹⁵ Ivi, art. 117, comma 5.

alcune contraddizioni, tra cui quelle che emergevano nel Testo unico tra gratuità della realizzazione di copie realizzate per fini di studio o valorizzazione e il lucro derivante al concedente e al concessionario dall'appalto dei servizi di fotocopione.

A distanza di un anno circa è emanato dal Ministero il più recente regolamento volto a normare le modalità d'esecuzione delle copie di beni culturali (dm 20 aprile 2005)¹¹⁶; benché buona parte del testo sia dedicata alla tematica della realizzazione dei calchi, gli artt. 3-5, inseriti nel Capo II, devono essere considerati in questa sede perché dotati di carattere generalistico. Il soggetto interessato a trarre copia di un bene culturale deve farne richiesta al responsabile dell'istituto che lo ha in consegna avendo cura di specificare:

- lo scopo della riproduzione;
- la quantità di copie che intende ottenere;
- l'individuazione del soggetto incaricato;
- i mezzi e le modalità di riproduzione;
- l'assunzione dell'obbligo di versare i corrispettivi dovuti e di apporre sulle copie riprodotte le diciture previste;
- l'accettazione dell'impegno, in caso di richiesta per uso strettamente personale o per motivi di studio, di non divulgare, diffondere e cedere al pubblico le copie ottenute¹¹⁷.

L'autorizzazione per la riproduzione è concessa dal responsabile dell'Istituto, previa determinazione dei corrispettivi dovuti, di un'eventuale caparra e sulla base di valutazioni che tengano conto della finalità della riproduzione, del numero delle copie da realizzare, della «tollerabilità della metodica»¹¹⁸. Una volta ottenuto il nulla osta il richiedente è comunque tenuto al rispetto di alcune ulteriori condizioni:

- depositare presso l'amministrazione che ha in consegna il bene tre copie di ciascuna riproduzione, oltre ai negativi e alle matrici delle copie medesime;
- non ottenere da tali copie ulteriori riproduzioni o duplicati senza preventiva autorizzazione e previo pagamento dei relativi canoni e corrispettivi;
- non impiegare le copie ottenute per usi diversi da quelli dichiarati senza il consenso dell'amministrazione;
- apporre a ogni esemplare della riproduzione alcune indicazioni relative all'opera originale, alla sua ubicazione, all'autorizzazione ottenuta per la riproduzione del bene¹¹⁹.

Gli oneri e le formalità previsti da questo regolamento sono grosso modo in

¹¹⁶ Dm Beni e attività culturali, 20 aprile 2005, Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

¹¹⁷ Ivi, art. 4.

¹¹⁸ Ivi, art. 3.

¹¹⁹ Ivi, art. 5.

linea con la precedente normativa, eppure questo testo presenta il gravissimo limite di ignorare quasi per intero l'affermarsi della fotografia digitale tra gli strumenti di riproduzione. Benché ci sia un fugace riferimento ai «supporti informatici»¹²⁰ appare lampante come la norma sia stata pensata per riproduzioni di tipo analogico: se da un lato è paradossale richiedere il rilascio all'amministrazione concedente di una riproduzione digitale – quindi di un *file* – in triplice copia, è del tutto utopistico pretendere un nuovo nulla osta per il trasferimento da un supporto ad un altro, operazione che, rientrando appieno nella definizione di copia o duplicazione della riproduzione, dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione. Se sul disco fisso del PC si ha una o più riproduzioni digitali di beni culturali, ad esempio di documenti conservati presso diversi Archivi di Stato, si è tenuti a chiedere il benestare di tutti gli istituti in questione ogni volta che per sicurezza si esegue un *backup* dei dati? La sola ipotesi rende manifesta l'inapplicabilità di quel provvedimento emanato purtroppo quando la rilevanza dello strumento digitale doveva essere già all'attenzione del Ministero, che invece continuava a riferirsi a un contesto essenzialmente analogico.

L'amministrazione archivistica fa i suoi conti con la tecnologia digitale, almeno in questo ambito, poco più tardi con un provvedimento che evidenzia come l'interesse principale non sia quello di provvedere a una più logica e razionale regolamentazione delle riproduzioni ma sia di cercare linee comuni agli Archivi di Stato in materia di tariffe: il già citato dm 8 aprile 1994 che disciplinava la materia non contemplava ovviamente tra le possibili modalità di riproduzione quelle digitali. Per uniformare quindi il trattamento, lasciato altrimenti alla valutazione caso per caso, con lettera circolare n. 21 del 17 giu. 2005 il Ministero dirama un tariffario che assicura uniformità a tutto il territorio nazionale. È piuttosto lampante come gli oneri a titolo di rimborso spese per riproduzioni per uso personale o di studio, ovvero richieste da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione, siano sostanzialmente arbitrarie e svincolate da una trasparente valutazione dei costi. Non si comprende ad esempio su quale base il formato jpeg costi la metà del tiff, o come si giustifichi il canone di 3 euro a unità di prelievo per riproduzioni da effettuarsi con mezzi propri e per le quali l'amministrazione non sostiene alcuna spesa.

Il quadro complessivo oggi vigente non è eccessivamente complesso, ma alcune contraddizioni nel dettato, insieme a un assetto regolamentario povero, contribuiscono purtroppo allo sviluppo di una prassi disordinata e caotica che, usando un'espressione forte udita da un alto dirigente della stessa amministrazione archivistica, pare soggetta più che al particolarismo regionale tipico del nostro paese all'"anarchia feudale", per cui in molti istituti si seguono tutt'oggi le procedure disomogenee ed episodicamente grottesche che vedremo in seguito.

¹²⁰ *Ibidem*.

4. La fotografia digitale di documenti (e di beni culturali in genere)

4.1. La tecnica fotografica e i regolamenti di sala: una babele priva di intenti di tutela

L'uso delle macchine fotografiche a pellicola nella riproduzione di documenti¹²¹ presenta tali difficoltà e limiti, per non parlare dei costi dei materiali, che tradizionalmente si è sempre rivelato conveniente e opportuno il ricorso da parte degli studiosi ai servizi offerti dagli Archivi di Stato. La diffusione a costi contenuti di fotocamere digitali ad alta risoluzione e con automatismi che permettono di superare la mancanza di competenze fotografiche¹²² consente ora di ottenere, anche in condizioni tradizionalmente proibitive, immagini adeguate alla maggior parte dei casi di studio. Questa prassi oltretutto ben si concilia con le esigenze di tutela dei documenti, sia per il ridotto impatto delle tecniche di riproduzione digitale rispetto a quelle tradizionali, sia perché evita una continua consultazione degli originali, che può essere riservata solamente alla fase di verifica di eventuali punti dubbi o per l'analisi dei caratteri estrinseci.

Lo studioso che intende utilizzare una fotocamera digitale per la riproduzione di documenti conservati negli Archivi di Stato deve confrontarsi con le disposizioni ministeriali già ricordate, in particolare con l'applicazione della circolare 21 del 17 giugno 2005. Sul piano tecnico, come già visto, essa pone limiti alla strumentazione utilizzabile (la «riproduzione con mezzi propri con l'uso della fotocamera» «dovrà attuarsi in orari stabiliti dalla Direzione, senza l'uso di cavalletto e parco lampade, dal posto di lavoro»); al «numero massimo di unità di conservazione oggetto di riproduzione»; essa specifica inoltre come «in ogni caso ogni riproduzione conterrà il *watermark* a garanzia della proprietà dell'immagine»¹²³. Ma se si vanno ad analizzare i regolamenti in vigore nelle sale di studio degli archivi e di altre istituzioni di conservazione di beni culturali, così come reperibili in rete (e in base alle linee guida per i siti *web* delle Pubbliche amministrazioni a questi l'utente deve riferirsi)¹²⁴, il panorama è indubbiamente assai variegato, oscillando tra una

¹²¹ E. Califano, *La fotoreproduzione dei documenti...* cit.; M. Vacchiano, *La riproduzione fotografica dei documenti*, Bologna, Zanichelli, 1987; per la fase di passaggio alle tecnologie digitali negli Archivi di Stato si veda *La riproduzione dei documenti d'archivio...* cit.

¹²² Una risoluzione di 5 Mp, ora considerata superata, nel 1999, quando si stavano approntando le prime linee guida degli Archivi di Stato per le riproduzioni digitali, era ritenuta pari al massimo livello qualitativo: P. Auer, *Normativa ICCD per l'acquisizione delle immagini fotografiche*, in *La riproduzione dei documenti d'archivio...* cit., pp. 96-105. Per un'analisi complessiva dei fattori inferenti sulla qualità delle immagini nella riproduzione digitale per gli archivi si rimanda a F. Lotti, *La qualità delle immagini nei progetti di digitalizzazione*, «Digitalia», 2006, 2, pp. 22-37.

¹²³ Appare evidente che lo si intenda come filigrana: ma il significato tecnico in campo digitale sarebbe altro, cioè più generalmente l'inclusione di informazioni relative all'origine e provenienza di un file multimediale, dunque anche latenti.

¹²⁴ *Linee guida per i siti web della PA*, http://www.funzionepubblica.gov.it/media/835828/linee_guida_siti_web_delle_pa_2011.pdf. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della L. 69/2009, è demandata al dpcm del 26 aprile 2011 la regolamentazione delle modalità e delle forme di pubblicazione sui siti

piena applicazione delle norme della circolare, interpretata talvolta in termini ulteriormente restrittivi, e il mantenimento di precedenti e più aperte direttive.

I casi limite sono quelli che vietano esplicitamente la riproduzione con mezzi propri: le biblioteche Vallicelliana¹²⁵ e Nazionale di Firenze¹²⁶. Rimandano a un servizio assegnato in *outsourcing*, senza niente dire delle riproduzioni con mezzi propri – ma è un silenzio difficilmente interpretabile come tacito assenso – l'Archivio di Stato di Firenze¹²⁷ e la Biblioteca nazionale di Roma¹²⁸; l'Archivio di Stato di Cagliari indica che le riproduzioni con mezzi propri sono possibili, ma solo a seguito di autorizzazione concessa sulla base di una valutazione effettuata «di volta in volta» da parte delle Direzione¹²⁹.

Se si passa alle specifiche tecniche con cui possono essere effettuate le riproduzioni, il caso più generale è quello del divieto di uso di flash, cavalletti e parco lampade previsto dalla circolare ma esteso in alcuni casi ad «accessori di qualunque tipo» (Archivio di Stato di Bologna)¹³⁰; come mezzi propri può capitare che si indichino «esclusivamente quelli non professionali» (Biblioteca Marciana)¹³¹. In direzione opposta l'Archivio di Stato di Rieti che, non avendo un proprio servizio di riproduzione, si preoccupa invece ragionevolmente di porre alcune norme precauzionali per le riprese con lampade¹³² mentre non pone limiti l'Archivio di Stato

informatici delle procedure ad evidenza pubblica: *Linee guida per i siti web della PA. Vademecum. Modalità di pubblicazione dei documenti nell'Albo online*, http://www.funzionepubblica.gov.it/media/835812/vademecum%202011_modalita%20di%20pubblicazione%20dei%20documenti%20nell%20albo%20online.pdf.

¹²⁵ Biblioteca Vallicelliana, *Servizi aggiuntivi (fotocopie, riproduzioni fotografiche, concessione d'uso degli spazi)* <http://www.vallicelliana.it/index.php?it/117/servizi-aggiuntivi-fotocopie-riproduzioni-fotografiche-concessione-duso-degli-spazi>.

¹²⁶ Biblioteca nazionale centrale di Firenze, *La Biblioteca – Informazioni generali – Regolamento interno – Riproduzione*, <http://www.bncf.firenze.sbn.it/pagina.php?id=77>. Per alcuni mesi dello scorso 2012 anche presso una delle due sedi dell'Archivio di Stato di Torino vigeva un sostanziale divieto di riproduzione con mezzi propri; nel tariffario pubblicato dall'istituto sul proprio sito internet: Archivio di Stato di Torino, *Servizio di fotoriproduzione. Lavorazioni e tariffe*, http://archiviodistatorino.beniculturali.it/Site/images/stories/PDF/ASTO_CHI-SIAMO_Sala-studio_Tariffario.pdf, ciò non veniva detto, ma, come riferito da più testimoni, avveniva di fatto in ragione dell'affidamento in *outsourcing* dei servizi di riproduzione al costo di 1 euro a scatto.

¹²⁷ Archivio di Stato di Firenze, *Fotoriproduzioni per il pubblico*, <http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/index.php?id=681>.

¹²⁸ Biblioteca nazionale centrale di Roma, *Fotoriproduzioni*, <http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/index.php?it/171/fotoriproduzioni>.

¹²⁹ Archivio di Stato di Cagliari, *La sezione di fotoriproduzione*, http://www.archiviodistatocagliari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=29.

¹³⁰ Archivio di Stato di Bologna, *Allegato b – Disposizioni per l'esecuzione di riproduzioni con propria fotocamera digitale*, http://media.regesta.com/dm_0/ASBO/allegati/allB.pdf.

¹³¹ Biblioteca nazionale Marciana, *Riproduzione digitale con mezzi propri*, <http://marciana.venezia.sbn.it/riproduzioni-digitali-con-mezzi-proprio>.

¹³² «La ripresa dei documenti deve essere effettuata collocando le lampade ad una distanza minima dal documento di metri 1,5. Le lampade devono essere dotate della protezione antiesplorazione e non

di Messina¹³³.

Altra restrizione può essere posta nel numero di riproduzioni, che secondo la circolare dovrebbe essere definita in base alle «unità di conservazione». In alcuni casi la quantità viene fatta coincidere con i pezzi consultabili giornalmente, come all'Archivio di Stato di Biella¹³⁴; in altri invece si specifica il numero di foto per singola unità, dunque con una interpretazione forzatamente restrittiva della stessa circolare, come prevede il regolamento dell'archivio di Stato di Bologna che permette solo cinque riproduzioni per unità archivistica¹³⁵ o della Biblioteca Marciana, che oltretutto esclude a priori intere categorie di materiali¹³⁶; mentre la decisione è lasciata alla totale discrezionalità della Direzione o del responsabile di sala all'Archivio di Stato di Piacenza¹³⁷.

Ulteriori riduzioni possono poi venire dalla restrizione degli orari in cui è possibile effettuare le riproduzioni o da complicate prassi burocratiche per ottenere l'autorizzazione, come nel caso di Bologna, dove il modulo deve essere ritirato e consegnato in sede, con quali difficoltà per chi proviene da altre città è facile immaginare¹³⁸.

devono superare 300 W di assorbimento». È presente anche una indicazione sull'uso del flash che confonde la temperatura colore in "temperatura di calore", oltretutto inutile, dal momento la gradazione di luce dei flash non è regolabile se non nella loro potenza («È consentito l'uso del flash in alternativa alle lampade, con una temperatura di calore uguale a quella esterna»): Archivio di Stato di Rieti, *Regolamento*, <http://www.asrieti.it/SALASTUDIO/slastudio.htm>, art. 20.

¹³³ Un precedente regolamento prescriveva di «effettuare le riprese in un angolo riparato dalla Sala di studio, possibilmente nelle ore pomeridiane dei giorni di apertura, cercando di provocare il minore disturbo possibile agli altri Utenti presenti»: Archivio di Stato di Messina, *Il servizio di fotocoproduzione. Regolamento*. Dopo la stesura di una prima traccia di questo intervento è comparsa sul sito l'informazione che tale regolamento è sospeso; il nuovo riporta: «E' possibile effettuare riproduzioni fotografiche con mezzi propri, previa richiesta autorizzata dalla Direzione o dal Responsabile di Sala e pagamento anticipato. Bisogna evitare interventi che possano produrre danni ai documenti e scompaginare l'ordine interno delle unità di conservazione (fascicolo, cartella, busta)» <http://www.archivi.beniculturali.it/ASME/Tariffario%20fotocoproduzione5.htm>.

¹³⁴ «con il limite di 10 unità di conservazione per domanda»: Archivio di Stato di Biella, *Guida ai servizi. Riproduzione dei documenti*, <http://www.asbi.it/index.html?fase=servizi#Riproduzione>.

¹³⁵ «Per ogni pezzo archivistico potranno essere eseguite al massimo 5 riproduzioni»: Archivio di Stato di Bologna, *Allegato b. Disposizioni per l'esecuzione di riproduzioni con propria fotocamera digitale*, http://media.regesta.com/dm_0/ASBO/allegati/allB.pdf.

¹³⁶ Tetto massimo di 10 scatti, con esclusione di «manoscritti, incunaboli, rari, e ogni materiale, in generale, consultabile in sala manoscritti sono compresi tutti i libri illustrati di particolare pregio comprese le carte geografiche antiche»: Biblioteca nazionale Marciana, *Riproduzioni digitali con mezzi propri*, <http://marciana.venezia.sbn.it/riproduzioni-digitali-con-mezzi-propri>.

¹³⁷ «La documentazione da fotocoprire va scelta preventivamente [...] ed è sottoposta all'autorizzazione discrezionale, della Direzione o del responsabile di Sala, che stabiliranno il numero massimo di documenti oggetto di riproduzione»: Archivio di Stato di Piacenza, *Carta dei servizi e regolamento della sala di studio e della biblioteca d'istituto*, <http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it/index.php?it/245/regolamento>, art. 11.

¹³⁸ Archivio di Stato di Bologna, *Allegato b. Disposizioni per l'esecuzione di riproduzioni con propria fotocamera digitale*, http://media.regesta.com/dm_0/ASBO/allegati/allB.pdf.

L'esclusione dei fondi già riprodotti digitalmente dalla fotografia con mezzi propri potrebbe rispondere a fondate esigenze di tutela (avviene negli archivi di Stato di Genova, Milano e Napoli)¹³⁹. Qualora però sia prevista una tariffa per ciascun file, che potrebbe essere scaricato direttamente su un supporto dell'utente senza alcuna spesa per l'Archivio, ci si trova di fronte, di fatto, all'imposizione di una tariffa altrimenti esclusa per ragioni di studio, non sussistendo oneri per l'Amministrazione: è quanto avviene, per esempio, all'Archivio di Stato di Verona per le mappe del Catasto austriaco; a Venezia per le serie cartografiche (oltretutto non accessibili in originale) è possibile ottenere solo una stampa su carta, con costi che le rendono di fatto inaccessibili agli studiosi che non dispongano di adeguati fondi.

Una babele di indicazioni emergono infine per le modalità di consegna delle copie all'archivio. Nei regolamenti generalmente non si indica che il deposito riguarda gli originali, mentre la circolare 21 del 2005, prescrivendo l'apposizione di un *watermark*, intende da un lato definire che l'autore rimane in possesso di una copia, a tutela dei diritti sull'immagine originale che rimane in capo all'amministrazione, dall'altro fornire allo studioso un'immagine non utilizzabile al di fuori dell'ambito di studio. L'Archivio di Stato di Milano delinea ampi margini di discrezionalità, dettati evidentemente dalla sostanziale inutilità pratica di conservare immagini realizzate per motivi di studio¹⁴⁰. Di contro l'Archivio di Stato di Piacenza, oltre a prescrivere la consegna di «una copia dei negativi o positivi prodotti o, comunque, di una copia della fotografia, su qualunque supporto realizzata», richiede che l'utente indichi, in un elenco a parte, «il documento originale, la sua collocazione archivistica (fondo, busta o volume, fascicolo, documento) e il codice identificativo che lo collega alla riproduzione»¹⁴¹: chiedendo di fatto la realizzazione di un data base per il quale si potrebbero richiamare, di contro, specifiche norme per la tutela del diritto d'autore (L. 633/1941, artt. 102 bis-quinquies), in questo caso del ricercatore-fotografo.

Le incongruenze rispetto alle direttive ministeriali (per non parlare di quelle che appaiono pretese illegittime) riscontrate in questa breve e non esaustiva rassegna non permettono di riconoscere nella prassi seguita da gran parte degli istituti un eventuale adeguamento a norme di prudenza¹⁴² (con eccezione dell'Archivio di

¹³⁹ Archivio di Stato di Genova, *Regolamento della sala di studio*, <http://www.archivi.beniculturali.it/ASGE/avvisi/regolamento.pdf>, art. 9; Archivio di Stato di Milano, *Regolamento della sala di studio e della sala mediateca*, <http://www.archiviodistatomilano.it/servizi/regolamento/>, art. 9; Archivio di Stato di Napoli, *Regolamento del servizio di fotoreproduzione*, <http://www.archiviodistatonapoli.it/asnaCMS/index.jsp?doc=1&subDoc=4&ilTitolo=L%27Istituto&level=livello2>.

¹⁴⁰ «Si riserva di chiedere una copia»: Archivio di Stato di Milano, *Regolamento della sala di studio e della sala mediateca*, <http://www.archiviodistatomilano.it/servizi/regolamento/>, art. 9.

¹⁴¹ Archivio di Stato di Piacenza, *Carta dei servizi e regolamento della sala di studio e della biblioteca d'istituto*, <http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it/index.php?it/245/regolamento>, art. 11.

¹⁴² Diversamente è previsto dal dpr 1249 del 2 settembre 1971, tuttora in vigore, per quanto riguarda i visitatori di istituti di antichità ed arte (Regolamento di esecuzione della L. 30 marzo 1965, n. 342,

Rieti, che non a caso definisce anche i margini di azione più aperti alle necessità degli studiosi); ma d'altro canto sono le stesse esigenze della tecnica di ripresa in digitale che risultano perfettamente compatibili con la tutela dei documenti, poiché l'eventuale illuminazione, per la debole intensità necessaria, risulta del tutto priva di rischio, a differenza delle lampade per quella analogica quotidianamente utilizzate dagli stessi laboratori di fotoriproduzione¹⁴³.

Le specifiche e i limiti sulla strumentazione fotografica utilizzabile (in particolare il divieto nell'uso di stativi) sembrano dunque avere l'unico scopo di creare alcune difficoltà nella realizzazione di riprese qualitativamente adeguate anche al solo studio¹⁴⁴. Così pure le restrizioni poste alla diffusione delle immagini fanno prevalere il piano della tutela di diritti connessi alla proprietà o possesso del documento, come esplicitato nella circolare ministeriale del 2005¹⁴⁵, rispetto alle potenzialità in termini di tutela che si potrebbero conseguire con una maggiore diffusione della consultazione sostitutiva tramite la circolazione di copie per fini di studio. La dimensione economica è rivelata e portata alle conseguenze più deleterie con l'assegnazione dei servizi di riproduzione in *outsourcing*, come avvenuto presso l'Archivio di Stato di Torino (e presumibilmente anche a Firenze e in alcune

concernente taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti), agli articoli 6-9, in cui la preoccupazione è appunto quella di stabilire condizioni «atte a salvaguardare le opere».

¹⁴³ M. Vacchiano, *La riproduzione fotografica...* cit., pp. 97-115. La scarsa attenzione a questo aspetto è peraltro presente anche nel dm 8 aprile 1994, art. 13, III, che tratta sullo stesso piano la fotografia a ultravioletti e quella nel campo dell'infrarosso, entrambe sottoposte a una generica autorizzazione del capo di istituto: ma l'esposizione a illuminazione a radiazioni ultraviolette può innescare significativi processi di ossido-riduzione, diversamente dalla fotografia nel campo dell'infrarosso, che rileva una naturale emissione non stimolata; proprio la fotografia digitale permette invece significative possibilità nella banda dell'infrarosso, che risultavano difficilmente raggiungibili con la pellicola, e alla portata di qualsiasi studioso. Cenni sulle tecniche di fotografia su supporto tradizionale in M. Vacchiano, *La riproduzione fotografica...* cit., pp. 149-160; per il passaggio al digitale C. W. Griffin, *Digital Imaging...* cit.

¹⁴⁴ Ciò è d'altronde esplicito nel dpr del 5 luglio 1995, n. 417, relativo alle biblioteche pubbliche statali e dunque a queste sole applicabile (*Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali*), laddove, relativamente alle autorizzazioni per motivi di studio, se da un lato si ribadisce come «nessun corrispettivo o canone, salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute dall'amministrazione per consentire la riproduzione, è dovuto qualora la richieda abbia ad oggetto una autorizzazione a scopo di studio», ma si specifica che «sia eseguita con modalità o con mezzi non idonei alla diffusione della stessa riproduzione al pubblico» (art. 47, comma 2).

¹⁴⁵ Alla stessa filosofia è riconducibile anche la proibizione di riprese per opere in corso di restauro, esteso ai due anni seguenti dal dm 8 aprile 1994 (*Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero*), art. 13, III: «salvo accordi particolari, non sono consentite le riprese fotografiche delle opere in corso di restauro nonché, per un biennio, di quelle restaurate o di nuova acquisizione». Tale divieto appare tanto immotivato quanto grave, poiché impedisce una possibilità di controllo che può e deve essere esercitata da parte della comunità degli studiosi e dai cittadini in genere e costituisce una inammissibile violazione della libertà di ricerca garantita dall'art. 33 della Costituzione: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento».

biblioteche statali) dove clausole di esclusività riguardavano anche le riproduzioni per studio effettuate con mezzi propri. Il silenzio sull'argomento da parte di altri istituti che hanno affidato tali servizi all'esterno sembra andare nella stessa direzione, soprattutto a margine di una sentenza del TAR – il caso era stato sollevato nei confronti dell'Archivio di Stato di Firenze – che ha ribadito la piena legittimità di simili clausole, con eventuali eccezioni lasciate alla discrezione della ditta assegnataria dell'appalto¹⁴⁶.

Un rapido confronto con altre nazioni mostra come a fronte di significativi e organizzati servizi di riproduzione a pagamento non per questo si debbano limitare le possibilità di fotografare con propri mezzi. La *policy* del *National Archives* britannico, per esempio, ne prevede l'impiego escludendo solo i documenti che rischiano di essere danneggiati, quelli già in microfilm e quelli soggetti a diritti d'autore; vengono altresì messi a disposizione stativi in una apposita sala per la tranquillità degli altri studiosi¹⁴⁷. Non pongono limiti alle riproduzioni con mezzi propri per uso di studio, se non nei termini di rispetto della privacy, i regolamenti delle *Archives nationales* di Francia¹⁴⁸.

4.2. La riproduzione di beni culturali tra norme, regolamenti e diritto d'autore

Le disposizioni che hanno posto tante restrizioni agli studiosi – e ancor più le loro interpretazioni nelle declinazioni locali, spesso propense a introdurre ulteriori limiti materiali e ad adeguarsi piattamente a un tariffario da cui potrebbero invece slegarsi nel rispetto del principio di gratuità ammesso dal Codice – non sembrano dunque tradursi in pratiche rispondenti a esigenze di tutela del bene culturale, quanto piuttosto a stime economiche di utilizzo ed eventuale sfruttamento di diritti connessi alla proprietà del bene – come ricorda esplicitamente la circolare 21/2005 – o di contenimento dei costi di gestione del servizio, come nel caso dell'affidamento in *outsourcing* previsto a partire dalla legge Ronchey¹⁴⁹. Quest'ultima prassi, in particolare, sembra perseguita, più che per obiettivi di economia del servizio, proprio in ragione di un possibile cespite a fronte di tagli di finanziamenti nel settore dei beni culturali, dunque con discutibile ribaltamento della *ratio* riguardante la gratuità delle riproduzioni contenuta nella normativa in materia. È dunque questo il piano su cui si è costretti a ragionare, sebbene comporti l'accettazione di

¹⁴⁶ TAR Toscana, sentenza n. 200301080 del 20 marzo 2003. Sull'*outsourcing* nei servizi archivistici si rimanda a Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, *Outsourcing nei servizi archivistici: linee guida per operare una scelta*, nuova edizione aggiornata ed ampliata a cura di M.E. Marinelli e L. Asta, Roma, 2006; sebbene niente in merito si dica sulle riproduzioni fotografiche, se non per iniziative di digitalizzazione conservativa (p. 7).

¹⁴⁷ The National Archives, *Self-Service Photography of Records: Policy*, <http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/photopolicy.pdf>.

¹⁴⁸ Archives nationales. Fontainebleau – Paris – Pierrefitte-sur-Seine, *Modalités générales de reproduction*, <http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/siv/siv-modalites-pratiques.html>.

¹⁴⁹ L. 4 del 14 gennaio 1993.

un significativo ribaltamento del compito primario dell'amministrazione sancito dall'articolo 9 della Costituzione («La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico»).

Dal punto di vista giuridico si apre in realtà un duplice fronte, riguardante due piani che vengono talvolta confusi – seppure, nel caso di opere d'arte contemporanea o di restauri e interventi su opere architettoniche, possano comunque intersecarsi¹⁵⁰ – riguardanti il diritto d'autore e il diritto dei beni culturali e che è dunque il caso di delineare seppur sommariamente, con tutti i limiti del caso, a fronte di una materia tanto complessa quanto dibattuta: i diritti connessi alla proprietà di un bene e quelli morali ed economici dell'autore delle immagini fotografiche.

Il “diritto di riproduzione” attiene ai diritti connessi alla proprietà di un bene, sebbene nessuna norma di carattere generale ne preveda nello specifico la tutela, eventualmente esistente per quanto riguarda il potere di destinazione economica, a sua volta potenzialmente comprimibile in ragione di altre situazioni ritenute meritevoli di salvaguardia¹⁵¹, come la libertà di pensiero e di informazione, «rimanendo azionabile solo in presenza di un suo sfruttamento a fini di lucro»¹⁵². La delimitazione delle situazioni proprietarie deve dunque trarsi non dal codice civile né dalla legge sul diritto d'autore (L. 633/1941 e successive modifiche, in particolare, per le fotografie, quelle introdotte con il dlgs 19/1979), ma da altre fonti normative: nel nostro caso è demandato al Codice dei beni culturali e norme connesse, che sono state analizzate nel dettaglio e nella loro evoluzione storica. È bene precisare che tale diritto è esercitato dunque in virtù e nei limiti previsti da queste norme.

Per quanto attiene al diritto d'autore delle immagini fotografiche di beni culturali ci troviamo di fronte a diverse fattispecie, a seconda del livello di creatività che vi sia ravvisabile o all'oggetto rappresentato: possono infatti ricadere sotto la piena protezione della legge, così come previsto all'articolo 2, come opere dell'ingegno qualora sia riconoscibile il carattere individuale del fotografo – ma non sembra questo il caso della maggior parte delle riproduzioni di beni culturali, così

¹⁵⁰ A. Musso, *Opere fotografiche e fotografie documentarie nella disciplina dei diritti di autore o connessi: un parallelismo sistematico con la tutela dei beni culturali*, «Aedon», 2010, 2.

¹⁵¹ Si vedano le considerazioni in merito ai beni museali, proprio in ragione dello *status* di bene culturale, che impone «un certo grado di intromissione dei terzi [...] particolarmente accentuato nel caso di bene museale di proprietà pubblica»: C. Scognamiglio, *Proprietà museale ed usi non autorizzati di terzi*, «Aida», 1999, p. 74.

¹⁵² C. E. Mayr, *I diritti del proprietario sull'immagine della cosa*, «Aida», 2000, pp. 597-609; in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 18218, 11 agosto 2009. In fondo, la normativa riguardante i termini cronologici del *copyright* nasce anche per limitare un regime di esclusività e difendere la possibilità di instaurare una libera concorrenza: U. Izzo, *Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Roma, Carocci, 2010 (e qui si veda anche Roberto Caso, *Postfazione. Alle origini del copyright e del droit d'auteur: spunti in chiave di diritto e tecnologia*, pp. 249-263).

come sono richieste a fini di ricerca –; oppure godere di una protezione ridotta in virtù di diritti connessi nel caso di riproduzioni di opere d'arte figurativa (artt. 87-92); o ancora, esserne escluse «le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili» (art. 87, comma 2)¹⁵³. In realtà le distinzioni sono tutt'altro che nette, basandosi oltretutto la distinzione tra fotografia artistica e semplice fotografia su un criterio di creatività, dunque sulla forma (interna o esterna che sia) dell'opera fotografica, mentre per definire il campo di esclusione da qualsiasi diritto ci si riferisce alla natura dell'oggetto fotografato, pur riconoscendo la giurisprudenza che l'elencazione della legge sia meramente indicativa e non tassativa. Se guardiamo al criterio di distinzione basato sull'oggetto, sarebbe poi arduo decidere come considerare le foto di elementi figurati presenti in documenti anche notarili (per esempio un elaborato *signum*) o, più generalmente, le iniziali miniate o le mappe storiche. La stessa giurisprudenza, inoltre, ha comunque preso in considerazione come criterio di esclusione dalla protezione le modalità di ripresa, nel caso non se ne possa individuare un carattere di originalità¹⁵⁴.

La seconda categoria, solitamente indicata come “semplice fotografia”, gode di diritti connessi aventi contenuto simile ma meno ampio: è previsto un termine a vent'anni dalla produzione della foto e una diversa gestione della rivendicabilità dei diritti morali ed economici. In questo caso l'alienazione del negativo «o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia» comporta la cessione dei diritti previsti per questa categoria di immagini; il fotografo deve essere citato, nell'eventualità di pubblicazione, solo se il suo nome è apposto sulla foto assieme alla data di esecuzione. Per la riproduzione di documenti, invece, a una prima lettura non si dovrebbe riconoscere al fotografo (nel nostro caso allo studioso) alcun diritto, né morale (paternità intellettuale) né economico. Non a caso, la circolare 21/2005, laddove dispone che allo studioso rimanga solo copia in cui è inserito un *watermark*, sembra voler garantire all'amministrazione il possesso della foto originale ed escludere eventuali diritti dello studioso-fotografo. Questo anche sul piano dei diritti morali, qualora la riproduzione potesse appartenere alla fattispecie della “semplice fotografia” e non della mera riproduzione di oggetti e documenti, poiché verrebbe in ogni caso a mancare qualsiasi indicazione del nominativo dell'autore, sostituito d'ufficio da una dizione riferita all'amministrazione depositaria del bene riprodotto.

Ma oltre al criterio contenutistico – comunque non vincolante – è da tenere presente anche quello teleologico, vale a dire la destinazione a ulteriori funzioni¹⁵⁵. In riferimento alla fotografia industriale e pubblicitaria – dunque secondo il criterio teleologico – si può richiamare una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha ribadito il carattere meramente esemplificativo dell'elenco al secondo comma

¹⁵³ Una sintesi della normativa, della giurisprudenza e della letteratura in R. BOCCA, *La tutela della fotografia tra diritto d'autore, diritti connessi e nuove tecnologie*, «AIDA», 2002, p. 375 e sgg.

¹⁵⁴ Ivi, p. 385 e p. 383 nota 30.

¹⁵⁵ Ivi, pp. 383-387.

dell'articolo 87. La suprema corte, nel discutere l'ipotesi che la fotografia di oggetti attenga alla fotografia "d'autore", ha infatti stabilito che

non è possibile in via di principio escludere l'ipotesi che fotografie di qualcuno di tali oggetti, nella gamma praticamente illimitata che il termine comprende, non soltanto per la perfezione tecnica (esposizione, ambientazione, colore e così via) ma anche per l'intuizione artistica che le ispira e per le emozioni che riescono a trasmettere all'osservatore, presentino un carattere di creatività tale da renderle tutelabili come opere dell'ingegno;

tale ambito, pertanto, deve essere ricercato con riguardo non all'elemento letterale (di per sé insufficiente) bensì alla ratio della disposizione che [...] è quella di escludere ogni tutela per le fotografie di mera riproduzione meccanica di oggetti, destinate soltanto a funzioni di sola documentazione di questi, senza apprezzabile impegno delle capacità tecnico-professionali del fotografo e della sua inventiva. Quando invece, nelle fotografie è presente un *quid pluris*, in quanto la riproduzione fotografica non si esaurisce in un fatto semplicemente documentale, ma è destinata a funzioni ulteriori [...] allora anche la fotografia dell'oggetto materiale non è più racchiusa nello schema dell'articolo 87, comma 2^a, legge n. 633 del 1941, ma rientra nell'ambito applicativo del primo comma di detta norma, onde spetta al fotografo il diritto esclusivo contemplato nel primo comma dell'art. 88¹⁵⁶

ovvero il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia.

È in queste more, dunque, che nel vincolo di destinazione insito nel complesso di scelte che portano lo studioso a effettuare determinate riproduzioni può ben essere riconosciuto il carattere di creatività sufficiente a essere tutelato dal secondo comma dell'articolo 89. Non sembra pertanto così lontano dallo spirito della legge rivendicare allo studioso che seleziona, interpreta, organizza, stabilisce legami e nessi tra le fonti documentarie in funzione organica a una destinazione, sia essa una pubblicazione o comunque una forma di elaborazione scientifica, la facoltà di comprendere in questa sua opera dell'ingegno anche l'atto della riproduzione, in particolare modo se riguarda aspetti e particolari del documento strettamente connessi alla sua ricerca. Tale tutela può certo riguardare la forma esterna, intesa come mera sequenza di immagini, ma soprattutto quella interna intesa come quel collegamento logico tra le singole immagini che costituisce la base della struttura argomentativa di una ricerca originale.

Tali prerogative, d'altronde, erano tutelate nella formulazione originaria della legge sul diritto d'autore per le «fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa ed architettonica, o aventi carattere tecnico, scientifico o di spiccato valore arti-

¹⁵⁶ Corte di Cassazione, Sezione I civile, n. 8425, 21 giugno 2000.

stico» e rispondeva alla opportunità di garantire le condizioni per incentivare la ricerca e il relativo investimento: condizione non a caso ripresa dalla giurisprudenza che ha riconosciuto la tutela a fotografie meramente riproduttive di opere dell'arte figurativa¹⁵⁷. Principio che è esplicitato, in base a diversa categorizzazione delle opere soggette a *copyright* nelle regioni di *common law*, laddove oltre all'originalità (intesa come assenza di plagio) si richiede che l'opera per essere protetta testimoni *skill, labour and judgement*¹⁵⁸.

A tutto questo sembra, d'altro canto, fare riferimento il codice dei beni culturali laddove distingue tra le riproduzioni (articolo 108) e la «riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere», prevedendo solo in questo secondo caso il deposito del doppio originale di ogni ripresa e fotografia e la restituzione, dopo l'uso «del fotocolor originale con relativo codice» (articolo 109), a garanzia dei diritti di diffusione. La disposizione della circolare 21/2005 che impone di inserire un *watermark* nelle foto digitali sembra dunque estendere questo secondo caso alle riproduzioni previste dall'articolo 108: ma potrebbe portare l'amministrazione a dover far fronte a eventuali vertenze dall'esito per niente scontato, proprio in ragione del vincolo di destinazione che verrebbe a proteggere l'insieme delle riproduzioni, testimoni di un percorso di ricerca ovvero di una forma interna dalla quale non sarebbe dunque possibile estrarre alcun elemento per diverse utilizzazioni, ma cosa ben distinta dal catalogo di immagini.

Se non sul piano della singola fotografia, al complesso delle riproduzioni digitali effettuate da uno studioso nell'ambito della ricerca potrebbe anche essere riferibile la fattispecie della banca dati, la cui tutela è pienamente garantita dalla legge sul diritto d'autore, così come modificata dal dlgs 169/1999: «le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore» (art. 1), «impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro» (art. 102 bis). In questo senso la richiesta da parte di alcuni archivi di consegnare, assieme ai file delle foto eseguite, anche un prospetto che li colleghi ai dati archivistici dei documenti selezionati appare un elemento che, oltre a non essere imposto

¹⁵⁷ R. Bocca, *La tutela...* cit., p. 384, nota 33. Era quanto evidenziava per esempio Arturo Carlo Quintavalle a proposito delle fotografie Alinari in cui riconosceva un vero e proprio «progetto culturale a monte di queste campagne lungamente programmate e con altrettanto impegno realizzate»; ancor oggi, secondo Italo Zannier, tali foto dovrebbero essere considerate «al pari delle altre opere dell'ingegno collocate fra quelle previste all'art. 2 della legge del 1941». A. C. Quintavalle, *Gli Alinari*, Firenze, 2003 p. 331 (citato da I. Zannier, *La fotografia come tecnica e come arte nel diritto d'autore. Una breve storia da Niepce all'era digitale*, in *La fotografia. Dall'immagine all'illecito nel diritto d'autore*, a cura di N. Rositani e I. Zannier, Milano, Slira, 2005, p. 59); si veda anche la circolare ministeriale n. 37 del 10 febbraio 1997, *Utilizzazione commerciale di riprese fotografiche eseguite da terzi. Accordo specifico con la F.Ili Alinari I.D.E.A. S.p.A.*, emanata dal Ministero dei beni culturali e ambientali, Gabinetto, Ufficio servizi aggiuntivi.

¹⁵⁸ P. Auteri et alii, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, G. Giappichelli, 2012, p. 556.

o suggerito da alcuna norma, sottovaluta possibili azioni di tutela della paternità intellettuale dell'opera da parte dello studioso¹⁵⁹.

L'esclusione dalla tutela del diritto d'autore della riproduzione di documenti effettuata direttamente dallo studioso appare dunque legata a vecchi schemi culturali ed è in parte comprensibile fino a quando veniva materialmente eseguita da persona diversa, operante alle dipendenze e sottostante alle disposizioni del committente, e dunque meramente esecutiva. Proprio l'avvento delle tecnologie di riproduzione digitale, riportando più agevolmente in capo allo studioso anche questa fase, sembra suggerire di ripensare questo quadro in termini diversi e all'interno di un unico processo di creazione intellettuale. Questo non creerebbe problemi riguardo ai servizi di riproduzione effettuati da enti pubblici in quanto i diritti esclusivi sulle fotografie realizzate nel corso e in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato sono chiaramente assegnati dalla legge sul diritto d'autore al datore di lavoro (art. 88, comma 2: pacificamente applicabile anche alle fotografie creative¹⁶⁰, così come per le altre opere dell'ingegno in base all'articolo 11 della stessa legge¹⁶¹).

4.3 *La diffusione nel web tra diritto d'autore e codice dei beni culturali*

Negli ultimi due decenni, con l'affermazione del web, il cambiamento più incisivo per la ricerca si è verificato nelle possibilità di diffusione dei prodotti e dei risultati: nel caso delle riproduzioni di beni culturali il passaggio dalla stampa tradizionale al digitale presenta però alcuni punti non ancora ben definiti nella normativa. La già citata circolare ministeriale del 7 giugno 1995 detta infatti precise disposizioni per la pubblicazione di riproduzioni di beni conservati da organi e uffici statali (ma spesso anche gli enti locali hanno recepito simili norme), per cui a fronte di determinate condizioni (numero di copie, prezzo di copertina, carattere di scientificità della pubblicazione) l'eventuale concessione da parte dell'ente conservatore avviene a titolo gratuito¹⁶². Ma, come si può ben intendere, si tratta di direttive applicabili ai prodotti editoriali in formato digitale, se non per il riconoscimento del carattere di scientificità, con alcune difficoltà.

Qualche confusione si è invero ulteriormente generata a partire dalla legge

¹⁵⁹ Sulle banche dati e il diritto d'autore si rimanda ad AUTERI ET ALII, *Diritto industriale...* cit., pp. 562-565.

¹⁶⁰ R. Bocca, *La tutela...* cit., p. 427.

¹⁶¹ «Alle amministrazioni dello Stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni».

¹⁶² La concessione è a titolo gratuito qualora la pubblicazione abbia carattere scientifico (occorre fornire gli opportuni elementi ed eventualmente inviare copia degli ultimi numeri della rivista) o non abbia fini di lucro oppure abbia una tiratura inferiore alle 2.000 copie e un prezzo di copertina che non superi 77,47 Euro (le ultime due condizioni devono entrambe coesistere): Circolare Min. BB.CC.AA., Gabinetto, Servizi aggiuntivi, n. 50, del 7 giugno 1995.

2/2008¹⁶³ che ha modificato l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore introducendo la libera circolazione delle immagini per ragioni di studio e senza fine di lucro purché siano rispettate alcune condizioni: il testo parla di "immagini degradate" o "a bassa risoluzione", ma rimanda a un successivo provvedimento – mai emanato – per più dettagliate specifiche tecniche¹⁶⁴. È bene però precisare come tale norma riguardi appunto gli eventuali diritti dell'autore della foto (o del detentore dell'immagine originale se si tratta di semplici riproduzioni) che, se fa fede la circolare 21/2005, farebbero comunque capo all'ente conservatore per i beni culturali statali (ma non lo sarebbero comunque le riproduzioni meccaniche di documenti, non soggette a diritti d'autore); in ogni caso non viene a modificare l'eventuale necessità di concessione e gli eventuali canoni previsti dalla legge quadro sui beni culturali.

In questa congerie di interventi risulta difficile capire a quale normativa si debba fare riferimento per le riproduzioni di documenti: le direttive sembrano volerle escludere dal novero della legge sul diritto d'autore, ma d'altro canto si preoccupano di creare le condizioni favorevoli all'ente conservatore per una rivendicazione dei pieni diritti attraverso il possesso dell'originale (dunque cercando di tutelarsi nell'eventualità ricadessero nella fattispecie delle "semplici fotografie"), mentre il tutto dovrebbe riferirsi all'eventuale diritto connesso alla proprietà del bene, regolato quindi dalla normativa sui Beni culturali¹⁶⁵.

Complica ulteriormente il quadro la risposta a una interrogazione ministeriale dei deputati Grillini e Dato nella seduta della Camera del 19 febbraio 2008 formulata dal sottosegretario di Stato per i Beni e le attività culturali Danielle Mazzonis, nella quale, con un riferimento alla legge sul diritto d'autore che non pare molto pertinente, si distingue tra opere visibili, che in virtù della modifica all'articolo

¹⁶³ L. 9 gennaio 2008, n. 2 recante Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.

¹⁶⁴ Art. 70.1 bis: «È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma». Con questa formulazione tutto è possibile, ad eccezione forse del formato RAW; la bassa risoluzione è in linea di massima interpretata come una specifica di 72 dpi, anche se spesso non se ne precisa il rapporto alla dimensione dell'immagine. Sul tema più generale del diritto d'autore nella diffusione delle fotografie si veda però R. Bocca, *La tutela...* cit., pp. 429-437.

¹⁶⁵ A. Musso, *Opere fotografiche...* cit.: «Dopo oltre un secolo dalla prima redazione della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, sembrerebbe ormai del tutto superfluo ribadire ancora oggi, da un lato, che la disciplina privatistica concernente la proprietà intellettuale sui beni immateriali – quivi tutelati – permanga chiaramente distinta dalla disciplina pubblicistica di tutela dei beni culturali; dall'altro, che entrambe le discipline debbano tuttavia rinvenire il necessario coordinamento per evitare che le due finalità rispettivamente perseguite su tipologie di beni in gran parte simili possano sovrapporsi o perfino entrare in conflitto».

70.1 risulterebbero liberamente fotografabili e utilizzabili anche economicamente («dal nuovo edificio dell'Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo anche commerciale») e le

opere considerate beni culturali, ossia aventi più di cinquant'anni e di interesse culturale che si trovano in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura, le quali possono essere riprodotte ai sensi e con i limiti previsti dagli articoli 107 e 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (autorizzazione da parte dell'amministrazione consegnataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali)¹⁶⁶.

In base a tale interpretazione sembrerebbe che si intenda indicare che l'orizzonte non è quello della tutela di diritti connessi alla proprietà di un bene quanto piuttosto alla sua custodia, con una parificazione a situazioni privatistiche per le quali risultano protetti dalla libera riproduzione, secondo una lunga tradizione giurisprudenziale (a meno che non ricadano nella sfera del diritto d'autore), i beni non esposti al pubblico¹⁶⁷ mentre il Codice dei beni culturali, al quale si deve far riferimento per quanto attiene appunto ai diritti di riproduzione connessi alla proprietà o custodia dei beni, non conosce distinzioni di questo genere.

Anche la Conferenza dei Rettori sembra essere incorsa nella confusione tra il piano dei diritti d'autore e la normativa sui beni culturali nelle linee guida per il deposito delle tesi di dottorato negli *open archive* di ateneo – resa obbligatoria dalla maggior parte dei regolamenti delle scuole di dottorato a partire di fatto dal XXIV ciclo (2008-2009) –, laddove l'unico riferimento relativo alla pubblicazione di immagini è appunto all'articolo 70 della legge sul diritto d'autore¹⁶⁸, senza considerare i problemi in cui potrebbero incorrere i dottorandi nelle tesi dei quali fossero presenti immagini ottenute con mezzi propri a seguito di una semplice richiesta di riproduzione per motivi di studio all'ente conservatore.

Per la pubblicazione in rete sembra comunque essere invalsa la linea d'estendere l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore alle riproduzioni di beni culturali, che sarebbero dunque possibili portando la risoluzione delle immagini a 72 dpi. Sono d'altronde simili le disposizioni previste nei moduli di richiesta di concessione a pubblicare dell'Archivio di Stato di Venezia, che indica di «inserire le riproduzioni [...] a bassa definizione (massimo 72 p.p.i. e non scaricabili)» sia nel caso di edi-

¹⁶⁶ Camera dei deputati, XV Legislatura, *Documenti*, Seduta n. 275 del 19 febbraio 2008, Allegato B, *Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza*, http://legxv.camera.it/resoconti/resoconto_allegato.asp?idSeduta=275&resoconto=btris¶m=btris.

¹⁶⁷ C. E. Mayr, *I diritti del proprietario...* cit., pp. 1315-1316.

¹⁶⁸ *Tesi di dottorato e diritto d'autore. Indicazioni per l'applicazione delle Linee guida per l'accesso aperto alle tesi di dottorato*, a cura del gruppo OA CRUI, <http://www.cruil.it/homepage.aspx?ref=1149>.

zioni su CD-Rom, sia per siti on line¹⁶⁹. Al di là della scarsa rilevanza della risoluzione di punti per pollice, che se non riferita all'immagine complessiva ha ben poco significato (i sensori delle macchine digitali elaborano appunto immagini a 72 dpi), il blocco a scaricare immagini è possibile attraverso sistemi di visualizzazione in streaming per i siti web (utilizzando, ad esempio, immagini in formato TIFF piramidale o in JPEG2000 tramite l'*Internet Imaging Protocol*)¹⁷⁰, ma difficilmente realizzabile qualora si diffonda l'opera su supporto ottico.

5. Una proposta di intervento

A questo punto pare infine opportuno suggerire alcune linee di intervento per evitare che una dimensione economicistica applicata alla riproduzione dei beni culturali possa di fatto risultare un impedimento al progredire degli studi e senza che ciò porti ad alcun reale vantaggio per la comunità, sia sul piano economico, sia su quello della tutela. Il punto di partenza dovrebbe essere quello di considerare i beni culturali come "beni comuni" anche nei diritti connessi qualora non vi sia scopo di lucro, indipendentemente dal profilo del titolare di diritti di proprietà, possesso o uso dello stesso bene.

Per questo appare necessario introdurre nella normativa un'esplicita indicazione circa la riproducibilità e soprattutto la diffusione di immagini di beni culturali senza alcun onere e limitazione, qualora l'operazione rientri in un progetto di ricerca scientifica o comunque in attività non lucrative, fatte salve motivate esigenze di tutela e conservazione oltreché di diritti dell'autore dello stesso bene per le opere contemporanee: eventuali regolamenti tecnici potrebbero poi specificare le procedure per limitare utilizzi commerciali non autorizzati, come l'impiego di programmi per la visualizzazione in *streaming* delle immagini nel caso di edizioni *on line*. Tale disposizione dovrebbe valere sicuramente per i beni culturali pubblici, ma anche – in ragione di un superiore interesse collettivo – per quelli posseduti, detenuti o depositati presso soggetti di qualsiasi altra natura, analogamente a quanto disposto in materia di consultabilità degli archivi privati di notevole interesse storico dalla normativa archivistica già dal 1963¹⁷¹.

Questo passaggio potrebbe essere integrato con l'imposizione di licenze *Creative commons* alle riproduzioni di beni culturali senza scopo di lucro (di *attribuzione*, per riconoscere la paternità intellettuale del progetto scientifico in cui si colloca la riproduzione fotografica; *non commerciale e di uguale condivisione per le opere derivate*, per favorire la diffusione in progetti di ricerca senza fini di lucro).

¹⁶⁹ Archivio di Stato di Venezia, *Istanza di concessione per la pubblicazione di fotocopie di documenti (sito internet)*, http://www.archiviodistatovenezia.it/fileadmin/template/allegati/fotoriproduzione/SITO_INTERNET.pdf; *Istanza di concessione per la pubblicazione di fotocopie di documenti (cd-rom, DVD)*, http://www.archiviodistatovenezia.it/fileadmin/template/allegati/fotoriproduzione/CDROM_DVD.pdf.

¹⁷⁰ R. Pillay, *IIPImage*, <http://iipimage.sourceforge.net>.

¹⁷¹ Dpr 1409 del 30 settembre 1963, art. 38, lettera b; nella normativa vigente dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004, art. 127.

D'altro canto, sia per ragioni di semplificazione burocratica, sia a tutela dell'opera intellettuale del ricercatore, andrebbero riconsiderati la procedura di concessione e l'obbligo di deposito degli originali presso il soggetto conservatore (perlomeno per quanto previsto dalle circolari, dal momento che il codice dei beni culturali prevede questo solo per le raccolte a fini di catalogo), riformulandoli come un dovere di comunicazione preventiva del progetto scientifico e un impegno al deposito delle copie realizzate o preferibilmente la garanzia di accesso alle versioni on line.

La diffusione di modelli che prevedano la promozione dalla base dei ricercatori di iniziative di condivisione, stimulate dalla contrazione delle risorse a disposizione della ricerca scientifica, dovrebbe essere favorita e non avversata dai soggetti preposti alla tutela di beni culturali. Se un'eccessiva liberalizzazione può comportare il moltiplicarsi di progetti ed esperienze improvvisate e di livello scientifico discutibile – tutti sappiamo quanto sia dannosa un'inadeguata contestualizzazione dei contenuti informativi del documento d'archivio – il coordinamento di simili iniziative potrebbe essere inteso come nuovo compito dei soggetti conservatori secondo il principio di sussidiarietà recentemente inserito nella nostra Costituzione¹⁷² e già presente nello stesso Codice dei beni culturali, che prevede il coinvolgimento di associazioni culturali nella valorizzazione e promozione del patrimonio¹⁷³. Attraverso lo strumento giuridico della convenzione – già disponibile nel quadro normativo vigente – sarebbe infatti possibile da parte dell'amministrazione archivistica indirizzare le molteplici iniziative scientifiche verso l'adozione di quegli standard che, nelle logiche del semantic web, garantiscono la massima condivisione del prodotto culturale e permettono una sua possibile futura attrazione all'interno dei sistemi informativi dell'amministrazione stessa¹⁷⁴.

Si tratta di un insieme di proposte, d'altronde, che rientrerebbero pienamente nel quadro di promozione dell'accesso aperto alla ricerca scientifica perseguito da direttive europee accolte a livello nazionale¹⁷⁵.

¹⁷² Art. 118: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

¹⁷³ Art. 112, comma 8 «i soggetti pubblici interessati possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali».

¹⁷⁴ L'affermarsi dei principi del web semantico indirizza il dibattito proprio verso una maggiore condivisione dei contenuti.

¹⁷⁵ Council of the European Union, *Council Conclusions on scientific information in the digital age: access, dissemination and preservation*, 2832nd COMPETITIVENESS (Internal market, Industry and Research) Council meeting, Brussels 22 and 23 November 2007, <http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/newsWord/en/intm/97236.doc>; la Conferenza dei Rettori ha poi promosso l'adesione delle Università italiane alla *Dichiarazione di Berlino* sull'accesso aperto alla letteratura scientifica (<http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/>), in cui è specificato i contributi ad accesso aperto includano «digital representations of pictorial and graphical materials and scholarly multimedia material».